Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

FMI

Regolamento
Manifestazioni Motociclistiche

RMM

Approvato con deiberazione d'urgenza n.330 del 23/3/2023.
Pubblicato il 23/3/2023.

Indice

Art. 1 - Regolamentazione delle manifestazioni motociclistiche - RMM - finalità e scopi...pag. 3
Art. 2 - Manifestazioni titolate e non titolate ....pag. 4
Art. 3 - Manifestazioni motociclistiche: classificazione e caratteristiche....pag. 6
Art. 4 - Manifestazioni Agonistiche....pag. 6
Art. 5 - Manifestazioni non agonistiche - ludico ricreative ed amatoriali....pag. 9
Art. 6 - Classificazione delle manifestazioni motociclistiche in base a classi e categorie...pag. 9
Art. 7 - Licenze....pag. 9
Art. 8 - Release....pag.10
Art. 9 - Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere nazionale....pag.10
Art.10 - Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere territoriale....pag.11
Art.11 - Impegni ed oneri legati all' organizzazione delle manifestazioni....pag.12
Art.12 - Obbligo di dotazione dei defibrillatori....pag.13
Art.13 - Regolamento Particolare....pag.13
Art.14 - Assicurazione R.C. obbligatoria gare....pag.15
Art.15 - L'autorizzazione ad organizzare una manifestazione motociclistica: emissione del Nulla Osta....pag.15
Art.16 - Annullamento e Rinvio di una manifestazione....pag.16
Art.17 - Iscrizione alle manifestazioni....pag.17
Art.18 - Le Operazioni Preliminari - O.P....pag.20
Art.19 - Verifica tecnica dei motocicli....pag.20
Art.20 - Conclusione di una manifestazione....pag.21
Art.21 - Classifiche....pag.21
Art.22 - Omologazione di una manifestazione....pag.22
Art.23 - Ufficiali di Gara, Preposti ed addetti alle manifestazioni....pag.22
Art.24 - Il Segretario di gara....pag.23
Art.25 - Il Medico di Gara....pag.25
Art.26 - Servizio di cronometraggio....pag.27
Art.27 - Giuria....pag.27
Art.28 - Race Director....pag.28
Art.28 bis - I Delegati Ambientali....pag.29
Art.28 ter - Ulteriori figure di Preposti previste dai Regolanti di specialità sportiva....pag.29
Art.29 - Incompatibilità....pag.31
Art.30 - Facoltà di reclamo....pag.31
Art.31 - Violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni....pag.32
Art.32 - Responsabilità Oggettiva....pag.33
Art.33 - Sanzioni e Penalità....pag.33
Art.34 - Ammende....pag.33
Art. 35 - Graduazioni delle sanzioni applicabili ai titolari di licenza....pag.34
Art. 36 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia....pag.36
Art. 37 - Entrata in vigore....pag.36

Regolamento Manifestazioni Motociclistiche

Art. 1 - Regolamentazione delle manifestazioni motociclistiche - RMM - finalità e scopi

1. Il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche stabilisce le norme che disciplinano tutte le manifestazioni motociclistiche che si svolgono sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).
2. La FMI è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale:
   - unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale ed a rappresentarlo in campo internazionale
   - unico Ente abilitato a certificare l'omologazione - ovvero l'attestazione di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva motociclistica, anche solo per attività di allenamento e di prove libere - degli impianti sportivi di motociclismo sul territorio nazionale, secondo quanto annualmente stabilito dalla normativa impianti approvata dal Consiglio Federale e dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. La FMI promuove e disciplina l'attività sportiva motociclistica, le relative attività di promozione, favorisce lo sviluppo dell'attività turistica - anche attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi, manifestazioni, raduni ed attività amatoriale non agonistiche - e moto d'epoca - attraverso l'organizzazione di manifestazioni amatoriali riservate - ed ogni altra manifestazione motociclistica, esercitando i poteri sportivi che le derivano dal CONI, dalla Federazione Motociclistica Internazionale (FIM) e dalla Federazione Motociclistica Europea (FIME).
4. La FMI riconosce le seguenti specialità motociclistiche sportive:
   - Velocità
   - Motocross
   - Enduro
   - Motorally
   - Trial
   - Speedway/Flat Track
   - Motoslitte
   - Supermoto
   - Quad
   - Mototurismo
   - Moto d'epoca
   - E-Bike
   - E-Games motociclistici

   Ogni altra specialità sportiva riconosciuta dalla FIM e dalla FIME.
   Le definizioni e caratteristiche di ciascuna specialità sono demandate alla rispettiva normativa sportiva e tecnica annualmente approvata dal Consiglio Federale.
5. L'attività motociclistica svolta sotto l'egida della FMI è esclusivamente attività sportiva dilettantistica, non avendo la FMI adottato al suo interno provvedimenti atti al riconoscimento del professionismo all'interno del movimento motociclistico.
6. In base a quanto disciplinato dal Regolamento Organico Federale - ROF - la FMI svolge la propria attività attraverso le Commissioni/Comitati sportivi di specialità, istituiti dal Consiglio Federale, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo in piena autonomia normativa e regolamentare, secondo le disposizioni stabilite dai Regolamenti sportivi di specialità, annualmente approvati dal Consiglio Federale.

7. Le manifestazioni motociclistiche possono essere approvate, conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento, da parte di:
   a) SETTORE TECNICO - SPORTIVO (S.T.S) AREA SPORTIVA - istituito dal Consiglio Federale - e che, su delega dello stesso, autorizza le manifestazioni sportive a carattere nazionale e sperimentale ed esercita il controllo su ogni manifestazione a carattere sportivo, nonché ogni altro ulteriore potere appositamente delegato dal Consiglio Federale;
   b) COMMISSIONE TURISTICA e TEMPO LIBERO (CTTL) - istituita dal Consiglio Federale - e che, su delega dello stesso, autorizza tutte le manifestazioni a carattere turistico-turistico sportivo-sperimentale che si svolgano sul territorio nazionale;
   c) COMITATI REGIONALI - autorizzano le manifestazioni territoriali: interregionali - regionali - interprovinciali - provinciali - intersociali - sociali.
8. Ogni manifestazione motociclistica è disciplinata:
   a) dalla Circolare Sportiva, annualmente approvata dal Consiglio Federale e dalle rispettive circolari attuative dei Comitati Regionali
   b) dal presente Regolamento
   c) dalla normativa sportiva e tecnica approvata annualmente dal Consiglio Federale *(Regolamenti di specialità*) e dalla normativa delle Strutture Territoriali
   d) dai Regolamenti Sportivi e Tecnici di Trofei approvati dal STS
   e) dal Regolamento Particolare (R.P.) della singola manifestazione - di cui al successivo art. 13.
9. Ogni manifestazione motociclistica avente carattere internazionale è disciplinata dai Regolamenti FIM e FIM Europe, relativi Regolamenti di specialità e dal Regolamento Particolare approvato per lo svolgimento della manifestazione (*Supplementary Regulation*).
10. Nel rispetto dei propri fini istituzionali - art. 22 comma 7 lettera u) dello Statuto Federale, il presente Regolamento, unitamente ai singoli Regolamenti di specialità sportiva sono approvati annualmente dal Consiglio Federale e pubblicati sul sito istituzionale .
11. Ciascun Comitato/Commissione di specialità sportiva, si riserva di proporre al STS o alla CTTL l'eventuale approvazione di ulteriori modifiche e/o integrazioni ai rispettivi Regolamenti anche durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso, provvedendo, nella ipotesi di intervenuta ratifica da parte del Consiglio Federale, alla relativa pubblicazione nella apposita sezione del sito istituzionale.
12. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al Regolamento Organico Federale, al Regolamento Ambiente, alla Circolare Sportiva ed alla Circolare FMI.
13. La mancata conoscenza dei citati Regolamenti non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 2 - Manifestazioni titolate e non titolate

1. L'organizzazione di manifestazioni motociclistiche è demandata ai Moto Club ed ai titolari di licenza di Organizzatore, in regola per l'anno sportivo in corso secondo le modalità specificate dal presente Regolamento. La FMI si riserva la possibilità di organizzare direttamente manifestazioni motociclistiche.

2. La richiesta per l'organizzazione di manifestazioni motociclistiche a carattere nazionale dovrà essere inviata alla Struttura federale deputata alla approvazione delle stesse - secondo quanto indicato all'art. 1 comma 7 del presente Regolamento commi a) e b) - nei termini e secondo le modalità indicate nella Circolare Sportiva.
3. La richiesta per l'organizzazione di manifestazioni motociclistiche a carattere territoriale dovrà essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente, deputato alla approvazione delle stesse - secondo quanto indicato all'art. 1 comma 7 del presente Regolamento comma c) - nei termini e secondo le modalità indicate dalle circolari previste dai Comitati Regionali.
4. La struttura competente alla approvazione della manifestazione ha il potere di apportare al programma tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglior svolgimento della manifestazione stessa e di negare il riconoscimento e l'approvazione del programma di una manifestazione, anche se già autorizzata, qualora la stessa non abbia ottenuto le garanzie necessarie ad assicurare, sotto ogni aspetto, il regolare svolgimento della manifestazione.
5. Le manifestazioni motociclistiche si distinguono in:
   a) manifestazioni titolate: previste per l'assegnazione del titolo di Campione del Mondo, Europeo, Italiano, Regionale. Il numero di tali manifestazioni titolate viene stabilito:
      • dalla FIM per le manifestazioni internazionali
      • dalla FIM Europe per le manifestazioni europee
      • dalla FMI per le manifestazioni nazionali
      • dai CO.RE. per le manifestazioni regionali.
   b) manifestazioni non titolate: non prevedono l'assegnazione dei titoli sopra citati; sono organizzate sotto l'egida della FIM e FIM Europe, FMI e Co.Re. ed iscritte regolarmente nei rispettivi calendari di specialità.
6. Solo le manifestazioni titolate di cui al precedente comma 5 lettera a) costituiscono il presupposto per l'assegnazione di voti plurimi secondo quanto prescritto dall'art. 18 dello Statuto federale.
7. A livello nazionale ed internazionale, per l'assegnazione dei voti plurimi si fa riferimento all'attribuzione dei titoli di Campione del Mondo, Europeo e Italiano.
8. A livello territoriale il voto plurimo relativo al titolo di Campione Regionale è assegnato solamente se la classe/categoria è corrispondente od equiparata al titolo Italiano.
9. I Comitati Regionali sono autorizzati ad organizzare ulteriori Campionati e Trofei in base alle proprie esigenze territoriali, senza che gli stessi diano però diritto all'assegnazione di voti plurimi e provvedendo autonomamente alla fornitura dei premi finali.
10. Il titolo di Campione Italiano viene assegnato solo nel caso siano state effettuate almeno 3 prove. L'assegnazione del titolo di Campione è subordinata ad un minimo di 3 piloti classificati, salvo quanto differentemente previsto dalle norme di specialità sportiva nazionale.
11. Il titolo di Campione Regionale, anche nel caso non assegni voti plurimi, viene assegnato se sono rispettati i seguenti criteri minimi: la presenza di un minimo di 3 piloti classificati e l'effettuazione di almeno 3 prove effettive di Campionato.
12. L'assegnazione per i voti plurimi per il titolo di Campione Italiano e Regionale è prevista per tutte le specialità sportive, ad eccezione delle manifestazioni di mototurismo e moto d'epoca.

13. Per il titolo di Campione Nazionale o Regionale nelle categorie a Squadre si attribuiscono i voti plurimi al Moto Club di appartenenza dei Licenziati che compongono la squadra vincitrice, a prescindere dal numero di piloti che formano la squadra stessa.
14. L'assegnazione di due titoli di Campione Nazionale o Regionale allo stesso pilota può avvenire solamente nel caso in cui una delle due classi faccia riferimento alla classe Assoluta di Campionato prevista dal Regolamento di Specialità.
15. In caso di classifiche estrapolate da prove interregionali di Campionato, l'assegnazione del titolo di Campione Regionale/Provinciale è subordinata alla presenza di un minimo di 3 piloti classificati della stessa Regione/Provincia.
16. Le classifiche di Campionato Regionale/Provinciale si possano estrapolare dalle classifiche dei Campionati Nazionali esclusivamente nella specialità sportiva della Velocità. L'estrapolazione è possibile previa autorizzazione della STS ed è subordinata alla presenza di un minimo di 3 piloti classificati della stessa Regione.

Art. 3 - Manifestazioni motociclistiche: classificazione e caratteristiche

1. Ciascuna manifestazione può comprendere una o più gare o competizioni individuali o collettive, con caratteristiche e classifiche distinte.
2. Si intende per gara o competizione un evento unico che, pur se inserito all'interno di una manifestazione, si concluda con risultati propri.
3. Una gara o competizione può comprendere prove libere, prove di qualificazione, manches o batterie, finali e serie, ma deve svolgersi nell'ambito di una stessa manifestazione.
4. Una gara inizia con le verifiche amministrative e tecniche e termina alla scadenza del più tardivo dei seguenti avvenimenti:
   - termine delle verifiche post-gara, effettuate conformemente ai regolamenti federali;
   - premiazioni.
5. Le manifestazioni motociclistiche sono eventi ai quali partecipano Tesserati e/o Licenziati - di cui al successivo art. 7 - e motocicli a scopo competitivo e/o promozionale.
6. La FMI in applicazione dei propri principi statutari raggruppa le specialità sportive praticate in:
   - manifestazioni a contenuto agonistico - di cui al successivo art. 4
   - manifestazioni non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali - di cui al successivo art. 5.
7. La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall'esclusione dell'aspetto competitivo di quest'ultima, ma dal valore dato alla prestazione sportiva. L'inserimento delle gare nelle rispettive categorie agonistiche e non agonistiche è determinato dalla FMI, nei propri Regolamenti di specialità sportiva, in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, alla tipologia di idoneità medico - sportiva richiesta, nonché in base alla caratteristica dei percorsi, alla tipologia dei motocicli ammessi ed alle classifiche.

Art. 4 - Manifestazioni Agonistiche

1. Le manifestazioni agonistiche, inserite nei rispettivi calendari sportivi di specialità, hanno contenuto agonistico quando la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro:
   - il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita
   - la distanza coperta in un periodo di tempo determinato
   - il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso
   - l'abilità di guida dei partecipanti
   - l'impegno psico-fisico dei partecipanti
   - la durata dell'impegno
   - la prestazione dei motocicli.
2. La denominazione delle manifestazioni è soggetta al benestare della Struttura Federale deputata all'approvazione del relativo R.P. - di cui all'art. 1 comma 7 del presente Regolamento.
3. Eventuali controversie potranno essere sollevate, mediante reclamo scritto da inviarsi alla Federazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'inserimento della gara in calendario.
4. Sulle controversie decide inappellabilmente, con apposito provvedimento, il Presidente del Settore Tecnico Sportivo.
5. La denominazione di Gran Premio può essere autorizzata dalla FMI soltanto per le manifestazioni di rilevante importanza e secondo i criteri stabiliti dalla FIM.
   La denominazione di "Campionato", "Trofeo", "Challenge" o "Coppa" seguita dall'indicazione "Nazionale" o "Italiano" o "Regionale" o "FMI" è riservata alla Federazione Motociclistica Italiana.
6. Le manifestazioni motociclistiche a carattere agonistico che si svolgono sotto l'egida della FMI possono avere, ai fini delle rispettive classifiche di gara, le seguenti validità:
   a) INTERNAZIONALE - Sono manifestazioni iscritte a Calendario FIM e/o FIM Europe ed organizzate secondo i rispettivi Regolamenti, inserite nel calendario Nazionale redatto annualmente dalla FMI. Ammettono la partecipazione di tesserati o licenziati FMI senza limitazioni di territorialità regionale e di piloti stranieri in possesso di Licenza Internazionale, secondo i requisiti previsti dalla normativa internazionale. Alla manifestazione titolata può essere attribuita la qualifica di "Gran Premio" come da disposizione dei Regolamenti FIM.
   b) NAZIONALE - Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla FMI ed organizzate secondo il presente Regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati o licenziati FMI senza limitazioni di territorialità regionale.
   c) NAZIONALE /INTERNAZIONALE OPEN/ INTERNAZIONALI NON TITOLATE - Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla FMI ed iscritte nei calendari FIM/FIM Europe sono organizzate secondo il presente Regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati o licenziati FMI senza limitazioni di territorialità regionale e di piloti stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa internazionale.
   d) ZONALE - Sono manifestazioni inserite nel calendario nazionale redatto annualmente dalla FMI ed organizzate secondo il presente Regolamento e le norme emanate dal Consiglio Federale. Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati senza limitazioni geografiche, ma che possono essere valide ai fini delle classifiche di Campionato solo per i piloti appartenenti alle Regioni indicate nel R.P.
   e) INTERREGIONALE - Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza del Moto Club Organizzatore. Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati senza limitazioni geografiche, ma che possono essere valide ai fini delle classifiche di campionato solo per i piloti appartenenti alle Regioni indicate nel Regolamento Particolare, nel limite massimo di 5 Regioni.

f) REGIONALE - Sono manifestazioni inserite nel calendario regionale approvato annualmente dal Comitato Regionale territorialmente competente. Secondo quanto stabilito dalle norme regionali. Ammettono la partecipazione di tesserati e/o licenziati senza limitazioni territoriali, ma l'acquisizione di punteggi ai fini della classifica di Campionato è riservata solo ai partecipanti dei Moto Club della Regione.

g) INTERPROVINCIALE - Le manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza possono ammettere la partecipazione di licenziati con limitazioni geografiche, circoscritta alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a M.C. di due province della stessa regione più la provincia in cui ha sede il M.C. Organizzatore. Le Province ammesse a partecipare, devono essere indicate sul R.P. nel limite massimo di 3 Province.

h) PROVINCIALE - Le manifestazioni inserite nel calendario regionale redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza che possono ammettere la partecipazione con limitazioni geografiche, circoscritta alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a M.C. di una sola Provincia.

i) INTERSOCIALE - Le manifestazioni inserite nel calendario regionale, redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza, ammettono la partecipazione con limitazioni geografiche, circoscritta anche alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti a più M.C. (massimo 5) della stessa regione.

j) SOCIALE - Le manifestazioni inserite nel calendario regionale, redatto annualmente dal Comitato Regionale di competenza, ammettono la partecipazione con limitazioni geografiche, circoscritta anche alla sola regione di pertinenza, ma con validità per i soli tesserati e/o licenziati appartenenti allo stesso M.C.

k) SPERIMENTALE - Le manifestazioni non titolate, a carattere nazionale o regionale, che hanno caratteristiche sportive e/o tecniche, a scopo promozionale o sperimentale, non riconducibili ai vigenti Regolamenti di Specialità, la cui autorizzazione, anche nel caso di manifestazioni a carattere regionale, è di competenza del Settore Tecnico-Sportivo (S.T.S.) Area Sportiva o della Commissione Turistica e Tempo Libero (CTTL).

CALENDARIO	MANIFESTAZIONE	PARTECIPAZIONE	VALIDITÀ DI CAMPIONATO
INTERNAZIONALE	INTERNAZIONALE	NAZIONALE E STRANIERI	INTERNAZIONALE
NAZIONALE E INTERNAZIONALE OPEN/NON TITOLATE	NAZIONALE	NAZIONALE E STRANIERI	NAZIONALE
NAZIONALE	NAZIONALE	NAZIONALE	NAZIONALE
	ZONALE	NAZIONALE	NAZIONALE LIMITATO
REGIONALE	INTERREGIONALE	NAZIONALE	PER LE REGIONI INDICATE SUL R.P. nel limite massimo di 5
	REGIONALE	NAZIONALE	REGIONALE
	INTERPROVINCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	PROVINCE INDICATE SUL R.P.
	PROVINCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	UNA SOLA PROVINCIA
	INTERSOCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	MAX 5 MOTO CLUB INDICATI SUL R.P. nel limite massimo di 3
	SOCIALE	REGIONE DI COMPETENZA	UN SOLO MOTO CLUB

Art. 5 - Manifestazioni non agonistiche - ludico ricreative ed amatoriali

1. Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive organizzate per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si possono svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli.
2. Rientrano in questa definizione tutte le manifestazioni motociclistiche che non sono riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni di cui al precedente articolo e che sono disciplinati da appositi Regolamenti approvati con apposita deliberazione assunta annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 6 - Classificazione delle manifestazioni motociclistiche in base a classi e categorie

1. La partecipazione ad una manifestazione motociclistica è subordinata alla suddivisione dei licenziati in classi e/o categorie in relazione alla specialità sportiva, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti di specialità annualmente approvati dal Consiglio Federale.
2. La classe è la suddivisone dei motocicli in base ad una o più caratteristiche tecniche: cilindrata, marca, modello, anno di costruzione.
3. La categoria è la suddivisione dei licenziati in base alle caratteristiche dei partecipanti: tipo di licenza, età, ranking, genere.

Art. 7 - Licenze

1. Ogni anno il Consiglio Federale della FMI emana, ai sensi di quanto previsto dai propri dettami statutari, le norme che determinano le modalità di svolgimento dell'attività agonistica federale.
2. Tutti i soggetti che svolgono attività a carattere agonistico sono tenuti ad essere titolari di "Licenza Agonistica" o semplicemente "Licenza".
3. I soggetti titolari di Licenza - Licenziati - in ragione della loro appartenenza all'ordinamento sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla Federazione nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva motociclistica.
4. La FMI rilascia le seguenti Licenze:
   a) Licenza di Organizzatore/Promotore, Team, Scuderia e Industria - secondo quanto previsto nella Circolare Sportiva FMI approvata annualmente dal Consiglio Federale ed alla quale si rimanda per ogni disposizione in merito.
   b) Licenza Agonistica - secondo quanto previsto nella Circolare FMI "Affiliazioni - Riaffiliazioni - Tesseramento e Licenze" approvata annualmente dal Consiglio Federale ed alla quale si rimanda per ogni disposizione in merito.
5. I Licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di comportamento che ispirano l'attività sportiva e devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
6. È fatto divieto a tutti i licenziati di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero, di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse. La frode in competizioni sportive è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 401 del 13 dic. 1989 e ss.mm.ii.

7. E' fatto divieto a tutti i Licenziati di tenere comportamenti in violazione o in contrasto con le norme sportive antidoping. La Federazione promuove la tutela della salute dei licenziati, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle disposizioni di legge ed in linea con le disposizioni in materia adottate dal CONI e dalla FIM.
8. Tutti i Licenziati devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive motociclistiche.
9. Tutti i licenziati che rivestono incarichi federali elettivo o di nomina sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. È fatto loro divieto di diffondere le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni. Non devono mai interferire nei compiti svolti dagli Ufficiali di gara, durante le manifestazioni sportive. Devono segnalare alla FMI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 8 - Release

1. In ragione del principio di salvaguardia dell'attività sportiva nazionale e del principio di valorizzazione della formazione e qualificazione dei licenziati della FMI, non è consentito ad un tesserato di un Moto Club affiliato richiedere la licenza con una Federazione Motociclistica estera a meno che l'interessato non abbia richiesto e ricevuto dalla FMI apposito Nulla Osta - definito Release.
2. La concessione di tale Release è subordinata alla verifica dei motivi per cui l'interessato si vuole tesserare all'estero ed alla valutazione tecnico sportiva del S.T.S. Area Sportiva.
3. La Release viene concessa solamente su valutazione tecnico sportiva del S.T.S. Area Sportiva. Nel caso di concessione della Release, all'interessato verrà sospesa la Licenza *sine die* e non avrà diritto alla restituzione economica di quanto versato.
4. Alle manifestazioni sportive agonistiche organizzate sotto l'egida della FMI non possono in nessun caso partecipare piloti che abbiano già compiuto i 75 anni di età al 1° gennaio dell'anno in corso, anche se licenziati con una Federazione estera. Eventuali limiti più restrittivi possono essere previsti nei Regolamenti di specialità sportiva.
5. Per il conseguimento delle Licenze agonistiche delle specialità moto d'epoca (Trial d'Epoca – Motocross d'epoca – Regolarità d'epoca – CIVS – limitatamente alle classi d'epoca) il limite di età è innalzato ad 80 anni, secondo le modalità descritte nella Circolare FMI, approvata dal Consiglio Federale.
6. A chiunque dovesse contravvenire a quanto disposto nei precedenti commi non sarà rilasciata licenza FMI per un periodo minimo di tre anni, oltre a quello in corso, e sarà ritirata con provvedimento del S.T.S. la Licenza eventualmente posseduta, con segnalazione del trasgressore agli Organi di Giustizia per l'irrogazione delle ulteriori sanzioni.

Art. 9 - Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere nazionale

1. Il Consiglio Federale approva annualmente la Circolare Sportiva contenente le norme per l'iscrizione delle manifestazioni ai calendari di specialità sportiva e turistica, riservandosi la facoltà di demandare ad un Moto Club/Promotore/Organizzatore/Società affiliato o iscritto alla FMI ed in possesso di Licenza di Organizzatore, la gestione dell'immagine e/o l'organizzazione delle stesse.

2. Le manifestazioni motociclistiche che si svolgono in Italia sotto l'egida della FMI devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e nei Regolamenti sportivi di specialità.
3. La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario di specialità sportiva o turistica, a livello nazionale, dovrà essere presentata online dal Moto Club o dall'Organizzatore tramite la propria utenza sul sistema informativo federale, entro i termini indicati nella Circolare Sportiva FMI, annualmente approvata dal Consiglio Federale.
4. La domanda per la richiesta di svolgimento di una manifestazione motociclistica appositamente predisposta attraverso l'utilizzo del sistema di gestione federale, nell' area riservata dei Moto Club, deve essere inviata alla Struttura Federale demandata alla approvazione della stessa secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 7 lettera a) e b) del presente Regolamento.
5. La Struttura Federale competente comunicherà all'Organizzatore richiedente l'assegnazione oppure il diniego allo svolgimento della manifestazione richiesta.
6. **Le manifestazioni a carattere nazionale potranno essere assegnate, con criterio prioritario, a quei Moto Club che, nel corso delle precedenti stagioni sportive, abbiano organizzato manifestazioni a carattere regionale ed acquisito il parere non vincolante del Presidente della Regione di competenza.**
7. L'insieme delle assegnazioni conferite costituisce il calendario di ogni singola specialità motociclistica. I calendari sportivi vengono approvati dal Consiglio Federale e pubblicati sul sito istituzionale.
8. È tassativamente vietato pubblicizzare la manifestazione prima dell'approvazione dei calendari da parte del Consiglio Federale, pena la cancellazione dell'assegnazione conferita dal calendario di specialità ed il deferimento agli Organi di Giustizia. Chiunque infranga tale norma, denominando e pubblicizzando la manifestazione con un titolo improprio o diverso, incorrerà nell'immediata revoca del Nulla Osta federale - di cui all'art. 15 - e sarà deferito agli Organi di Giustizia.
9. È fatto obbligo a tutti gli Organizzatori di pubblicizzare le manifestazioni con l'esatta denominazione che compare nel Regolamento Particolare approvato dalla Struttura Federale competente.

Art. 10 - Richiesta di manifestazioni motociclistiche a carattere territoriale

1. La domanda per ottenere l'iscrizione della manifestazione al calendario di specialità sportiva, o per lo svolgimento dell'attività turistica, a livello regionale, dovrà essere presentata on-line dal Moto Club o dall'Organizzatore tramite la propria utenza sul sistema informativo federale, entro i termini indicati nella Circolare Sportiva FMI, annualmente approvata dal Consiglio Federale.
2. La domanda per la richiesta di svolgimento di una manifestazione motociclistica appositamente predisposta attraverso l'utilizzo del sistema di gestione federale, nell' area riservata dei Moto Club, deve essere inviata al Comitato Regionale competente, demandato alla approvazione della stessa secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 7 lettera c) del presente Regolamento.
3. Il Comitato Regionale competente comunicherà all'Organizzatore richiedente entro i termini indicati nell'apposita circolare regionale l'assegnazione oppure il diniego allo svolgimento della manifestazione richiesta.
4. L'insieme delle assegnazioni conferite costituisce il calendario regionale di specialità. I calendari vengono approvati dal Consiglio Regionale e pubblicati sul sito regionale.

5. È tassativamente vietato pubblicizzare la manifestazione prima dell'approvazione dei calendari da parte del Consiglio Regionale, pena la cancellazione dell'assegnazione conferita dal calendario di specialità ed il deferimento agli Organi di Giustizia.
6. I calendari territoriali potranno essere pubblicati soltanto dopo la pubblicazione dei calendari nazionali. Copia degli stessi dovrà essere inviata ai rispettivi Comitati di specialità.

Art. 11 - Impegni ed oneri legati all'organizzazione delle manifestazioni

1. Una manifestazione sportiva motociclistica può essere organizzata, nel rispetto delle norme di legge per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni, da tutti i soggetti in possesso di Licenza di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la manifestazione a Calendario e ottenuto dalla FMI il permesso di organizzazione - Nulla Osta - di cui al successivo art. 15.
2. La richiesta di organizzare una manifestazione motociclistica implica per il richiedente la conoscenza nonché l'accettazione integrale degli oneri e delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della stessa.
3. Una volta iscritte a calendario le manifestazioni dovranno essere organizzate in conformità all'atto di autorizzazione rilasciato dalla FMI, salvo deroghe espresse da parte dalla Struttura Federale competente che ne ha autorizzato lo svolgimento ai sensi dell'art. 1 comma 7 del presente Regolamento.
4. L'Organizzatore di una manifestazione motociclistica deve, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, presentare alla FMI la predisposizione di apposito Regolamento Particolare (RP) di cui al successivo art. 13 - attraverso l'utilizzo del sistema di gestione federale.
5. Il Moto Club al quale è stata affidata l'organizzazione di una specifica manifestazione riceve dalla Struttura Federale competente:
   - il documento relativo alla specifica descrizione di ogni aspetto attinente lo svolgimento della manifestazione assegnata - Regolamento Particolare - di cui al successivo art. 13
   - la determinazione degli oneri sportivi.
6. Il Consiglio Federale, attraverso l'approvazione della Circolare Sportiva, stabilisce annualmente gli oneri sportivi necessari per l'organizzazione delle manifestazioni motociclistiche internazionali, nazionali e territoriali:
   a) TIC - Tasse di iscrizione a calendario
   b) TAG - Tasse Approvazione Gare
   c) CPC - Cassa Previdenza
   d) DST - Diritti di Servizio Tecnico - legato alle prestazioni svolte dai Commissari di Gara.
7. L'Organizzatore, congiuntamente alla presentazione del R.P. della manifestazione deve inviare la prova dell'avvenuto pagamento della copertura assicurativa.
8. Gli importi relativi agli oneri sportivi ed ai diritti di servizio tecnico, stabiliti per ogni singola specialità sportiva ed in base alla classificazione della manifestazione motociclistica - internazionale/nazionale/regionale - sono stabiliti annualmente dal Consiglio Federale e non potranno in alcun modo essere modificati se non previa autorizzazione da parte della Struttura Federale che ha provveduto ad autorizzarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 1 comma 7 del presente Regolamento.
9. Qualora all'Organizzatore di una manifestazione nazionale spetti un contributo, previsto dalla Circolare Sportiva pari o superiore all'importo relativo agli oneri finanziari dovuti, questi ultimi verranno automaticamente compensati nelle modalità prescritte e l'importo del contributo federale sarà considerato pari alla differenza tra il contributo originario e l'importo degli oneri finanziari.

10. Qualora all'Organizzatore di una manifestazione nazionale o territoriale venga riconosciuto dal STS o dal Comitato Regionale un contributo sportivo ai fini dell'organizzazione gara, lo stesso dovrà corrispondere regolarmente gli oneri finanziari dovuti ed in fase di omologazione della manifestazione verrà erogato il contributo sportivo previsto con le modalità previste. Nel caso di diversa tipologia di manifestazioni organizzate da un M.C. la Società Organizzatrice nell'ambito di uno stesso evento, tutte le voci relative agli oneri finanziari verranno computati distintamente per ciascuna manifestazione, ad eccezione del Diritto Servizio Tecnico (D.S.T.) che verrà considerato unico ed allineato all'importo maggiore.

Art. 12 - Obbligo di dotazione dei defibrillatori

1. Sulla base di quanto disposto dalle prescrizioni normative contenute nel Decreto Ministeriale 24 aprile 2013, così come modificato dal successivo Decreto Ministeriale 11 gennaio 2016 e dalle Linee Guida di cui all'Allegato E "Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita" integrato con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26.06.2017 pubblicato sulla G.U. n. 149/2017 - il Consiglio Federale ha prescritto in capo alle società ed associazioni sportive dilettantistiche e/o impianti omologati/allenamenti FMI, che organizzino manifestazioni sportive sotto l'egida della FMI e per le quali siano richieste - per lo svolgimento di gare ed allenamenti - licenze o tessere sport FMI valide per l'anno in corso, l'obbligo di dotarsi di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita.
2. Pertanto L'Organizzatore dovrà verificare prima dell'inizio delle gare o degli allenamenti, per il tramite dei propri referenti all'uopo incaricati, la presenza di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita e della persona debitamente formata.
3. Il Medico di Gara deve verificare la presenza di defibrillatori semiautomatici e/o di eventuali altri dispositivi salva vita e la loro efficienza, dandone immediatamente riscontro al Direttore di Gara.
4. Il Direttore di Gara (D.d.G), in assenza di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita non potrà dare inizio alla gara.
5. Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda al Decreto Ministeriale 26.06.2017, alle "*Linee Guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita"* - Allegato E del citato decreto ed alle disposizioni integrative che i Comitati di specialità sportiva indicheranno nei rispettivi Regolamenti sportivi.

Art. 13 - Regolamento Particolare

1. Il Regolamento Particolare - RP - è il documento ufficiale, propedeutico e obbligatorio per il rilascio del permesso di organizzazione, che sancisce l'impegno dell'Organizzatore alla rispondenza delle modalità di svolgimento della manifestazione alle norme tecnico sportive emanate dalla Federazione ed alle norme di legge applicabili.
2. Il RP descrive dettagliatamente lo svolgimento di ogni singola manifestazione ed individua le specifiche caratteristiche di specialità sportiva.
3. Il RP di ogni manifestazione sportiva, firmato dal legale rappresentante dell'Organizzatore, attraverso procedure operative stabilite dal Consiglio Federale, deve comprendere le seguenti indicazioni principali:
   a) Indicazione dell'associazione sportiva che organizza la manifestazione e sua sede
   b) classificazione e la denominazione della manifestazione ed eventuali validità per Campionati, Trofei, Coppe, Challenge ecc, per ogni singola gara in programma

c) dichiarazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme federali
d) data e la località di svolgimento
e) percorso (descrizione, lunghezza, senso di marcia);
f) distanza o la durata;
g) caratteristiche e classificazione dei motocicli ammessi;
h) tasse, termini e le modalità di iscrizione;
i) disposizioni concernenti: i controlli preliminari, le verifiche ed i numeri di gara; le prove ufficiali, le eventuali prove libere, le ricognizioni;
j) partenza ed il numero massimo eventuale dei partenti;
k) modalità di svolgimento delle singole gare;
l) Parco Chiuso con la relativa ubicazione e le verifiche post-gara;
m) classifiche: criteri di compilazione, ora e luogo di pubblicazione;
n) modalità di presentazione di reclami e appelli

4. L'Organizzatore provvederà:
   - ad inserire nel sistema gestionale federale il nominativo del DdG appositamente individuato per la manifestazione e che provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione.
   - ad inserire nel sustems gestionale federale il nominativo del Medico di Gara - iscritto nell'apposito elenco federale - individuato per la manifestazione e che provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione. Nel caso in cui il Medico di Gara individuato per lo svolgimento della manifestazione non fosse iscritto nell'apposito elenco federale, il RP sarà obbligatoriamente sottoscritto dal Medico di Gara, in originale, direttamente durante le O.P. della manifestazione.
5. La Struttura Federale competente - secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 7 del presente Regolamento - provvederà ad approvare il Regolamento Particolare, attraverso procedure operative annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
6. La Struttura Federale deputata alla approvazione del RP provvederà pertanto ad inserire nella apposita area riservata presente all'interno del sistema di gestione federale il RP approvato, il definitivo certificato di polizza e ad emettere il Nulla Osta della manifestazione - di cui al successivo art. 15.
7. L'Organizzatore riceverà nella apposita area riservata presente all'interno del sistema di gestione federale tutta la documentazione.
8. Il Regolamento Particolare, debitamente firmato, secondo le prescrizioni di cui al comma 4, deve essere inserito all'interno del fascicolo di gara predisposto dal Commissario di Gara.
9. Le richieste di approvazione del R.P. presentate in difformità alle modalità prescritte, non potranno essere prese in considerazione. Qualsiasi disposizione contenuta nel RP o nel programma, contraria alle norme federali ed alle disposizioni di legge in genere, anche nel caso in cui sia per errore validata dalla Federazione, deve essere considerata nulla.
10. Almeno 15 giorni prima della data di effettuazione della manifestazione iscritta a calendario, l'Organizzatore deve inviare alla Struttura Federale competente alla approvazione della manifestazione motociclistica - attraverso la propria area riservata presente all'interno del sistema di gestione federale:
    - Regolamento Particolare firmato dal Presidente del Moto Club - "RP firmato"
    - indicazione del D.d.G e/o Responsabile dell'evento
    - indicazione del Medico di Gara individuato a prestare servizio in occasione della manifestazione
    - ricevuta di pagamento del "certificato copertura R.C. Organizzatori gare".

11. I RP, ome stabilito nella Circolare Sportiva FMI, devono essere presentati alla Struttura Federale deputata alla sua approvazione almeno 15 giorni prima la data di svolgimento della stessa. Nel caso i R.P. giungessero meno di 15 giorni prima lo svolgimento della manifestazione, il M.C. organizzatore sarà gravato di una tassa aggiuntiva di +200,00 euro da corrispondere alla Struttura Federale deputata alla approvazione della manifestazione entro 3 giorni dall'invio della comunicazione relativa all' applicazione della tassa aggiuntiva. I R.P. che giungessero meno di 5 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione saranno respinti.
12. Il R.P. una volta approvato dalla Struttura Federale competente, a norma di quanto indicato all'art. 1 comma 7 del presente Regolamento, non potrà essere modificato.
    Il DdG, limitatamente alle attività di propria competenza, in aderenza alla vigente regolamentazione, potrà produrre comunicati che integrano la funzione del R.P.
13. I R.P. di una manifestazione non può essere divulgato né pubblicato prima che la Struttura Federale competente alla approvazione della stessa ne abbia dato esplicita autorizzazione allo svolgimento attraverso la produzione di apposito Nulla Osta - di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento. Coloro che divulgheranno il RP della manifestazione prima di tale formalità saranno deferiti agli Organi di Giustizia.

Art. 14 - Assicurazione R.C. obbligatoria gare

1. L'assicurazione per la R.C. Gare e Competizioni motociclistiche, è obbligatoria per legge per tutte le manifestazioni che si svolgono sotto l'egida della FMI.
2. L'Organizzatore di una manifestazione sportiva o turistica deve essere in possesso obbligatoriamente di una polizza di assicurazione per la R.C. Obbligatoria Gare e Competizioni motociclistiche, come previsto dalla normativa vigente.
3. Le garanzie previste dalla polizza assicurativa federale infortuni e RCT sono valide ed operative solo per attività sportiva motociclistica esercitata in impianti - piste - autodromi - percorsi omologati ed autorizzati dalla FMI.
4. Il Moto Club Organizzatore è responsabile per i seguenti incarichi:
   a) ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ed attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni, in particolare prendendo visione di eventuali prescrizioni da parte delle Autorità;
   b) informare le forze garanti dell'ordine pubblico, in forma scritta, dello svolgimento della manifestazione.

Art. 15 - L' autorizzazione ad organizzare una manifestazione motociclistica: emissione del Nulla Osta

1. La Struttura Federale competente alla approvazione delle manifestazioni motociclistiche, esaminata la richiesta presentata da parte del M.C. Organizzatore/Società Organizzatrice e constatato che la documentazione prodotta - di cui al precedente art. 13 comma 9 - è conforme alle norme federali e soddisfa gli oneri amministrativi richiesti, rilascia il relativo Nulla Osta, ovvero l'approvazione alla organizzazione della manifestazione, necessario al M.C. per la richiesta dei permessi alle Autorità locali competenti.
2. Il Nulla Osta costituisce il permesso di organizzare la manifestazione ed attesta, da parte della Struttura Federale responsabile alla autorizzazione della stessa, che l'Organizzatore richiedente ha provveduto a regolarizzare i prescritti oneri finanziari ed attivato le necessarie coperture assicurative.

3. Il Nulla Osta deve essere esposto nella bacheca della segreteria della manifestazione, in mancanza della quale la stessa non potrà essere effettuata.
4. I Co.Re. nell'approvazione del R.P. di una manifestazione di competenza territoriale devono attenersi alla normativa sportiva di specialità, annualmente approvata dal Consiglio Federale. Non è possibile autorizzare deroghe alla normativa federale generale o di specialità; eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal S.T.S. - Area Sportiva o dalla CTTL, a seconda della tipologia della manifestazione. Acquisita tale autorizzazione da parte del STS - Area Sportiva- o CTTL, il Co.Re. potrà approvare il R.P.
5. I Co.Re. non possono approvare il RP di manifestazioni territoriali inserite in un contesto di eventi nazionali od internazionali: in caso di manifestazione organizzata in tali contesti l'approvazione del RP sarà di competenza del STS - Area Sportiva o della CTTL, a seconda della tipologia della manifestazione, ivi comprese le eventuali classi territoriali.
6. Il Co.Re. che riceve la richiesta di una manifestazione il cui ambito di svolgimento comprende Regioni di competenza di altri Comitati Regionali deve acquisire preventivamente il parere favorevole da parte dei Co.Re. interessati dallo svolgimento della manifestazione.
7. Le Manifestazioni Interregionali saranno approvate dal Co.Re. cui appartiene il M.C. Organizzatore. Lo stesso Co.Re. dovrà preventivamente acquisire il parere positivo dei Co.Re. territorialmente competenti.

Art. 16 - Annullamento e Rinvio ed Interruzione di una manifestazione

1. **L'Annullamento di una manifestazione si può configurare dal momento in cui viene iscritta a calendario e fino a prima dell'inizio delle O.P. La richiesta di Annullamento deve essere comunicata in forma scritta da parte dell' Organizzatore alla Struttura Federale che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1 comma 7 del presente RMM, ha provveduto all'inserimento a calendario e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi per i quali si richiede l'annullamento. Ricevuta la comunicazione di Annullamento, la Struttura Federale competente decide, formalizzandolo ufficialmente all'Organizzatore con apposito provvedimento, se la manifestazione è considerata annullata con Giusta Causa oppure Senza Giusta Causa, quantificando eventuali sanzioni.**
   L'Annullamento con Giusta Causa è previsto solamente nei casi di forza maggiore opportunamente documentata da parte dell'Organizzatore e prevede:
   - **nel caso in cui gli oneri fossero già stati corrisposti, la restituzione degli stessi all'Organizzatore tranne TIC, CPA e, nel caso in cui la richiesta venga effettuata quando la manifestazione inserita a calendario sia stata già approvata dalla Struttura Federale competente con emissione di apposito RP, anche della TAG**
   - **la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della Federazione qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso non fossero nella disponibilità della FMI sarà l'Organizzatore a restituire le quote di iscrizione alla FMI e sarà la FMI a provvedere alla restituzione delle stesse ai partecipanti.**
   - **la restituzione alla FMI di eventuali contributi già erogati**

   L'Annullamento Senza Giusta Causa prevede:
   - **il pagamento da parte dell'Organizzatore alla FMI di tutti gli oneri organizzativi federali**
   - **la restituzione alla FMI di eventuali contributi già erogati**
   - **la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della Federazione qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso non fossero nella disponibilità della FMI sarà l'Organizzatore a restituire le quote di iscrizione alla FMI e sarà la FMI a provvedere alla restituzione delle stesse ai partecipanti**

   - **il pagamento da parte dell'Organizzatore alla Struttura federale competente di una sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00 , decisa con apposito provvedimento.**
2. **Il Rinvio di una manifestazione di una manifestazione si può configurare dal momento in cui è stata iscritta a calendario e fino a 7 giorni prima della data di svolgimento della stessa. La richiesta di Rinvio deve essere comunicata in forma scritta da parte dell' Organizzatore alla Struttura Federale che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1 comma 7 del presente RMM, ha provveduto all'inserimento a calendario e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi per i quali si richiede il rinvio. Ricevuta la comunicazione di rinvio, la Struttura Federale competente decide, formalizzandolo ufficialmente all'Organizzatore con apposito provvedimento, che la manifestazione è considerata rinviata solo nel caso si già stata concordata tra l'Organizzatore e la Struttura federale competente una nuova data per lo svolgimento della stessa. Nel caso in cui non venga concordata la nuova data, la manifestazione sarà considerata annullata e si applicherà la procedura prescritta per l'annullamento delle manifestazioni.**
   Il Rinvio prevede:
   - **che gli oneri versati alla FMI non siano rimborsati, in quanto validi per l'organizzazione della manifestazione rinviata,**
   - **la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della Federazione qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso non fossero nella disponibilità della FMI sarà l'Organizzatore a restituire le quote di iscrizione alla FMI e sarà la FMI a provvedere alla restituzione delle stesse ai partecipanti.**
3. **Una volta iniziate le O.P., la manifestazione non può essere più Annullata o Rinviata ma il Direttore di Gara potrà deciderne la Sospensione temporanea – qualora poi la stessa possa continuare nel corso della stessa giornata o della giornata successiva – oppure l'Interruzione definitiva.**
4. **L'Interruzione definitiva di una manifestazione si verifica quando il Direttore di Gara dichiara l'impossibilità a completare il programma e quindi a concluderlo ai fini omologativi così come previsto dal successivo Art. 20 o nel caso in cui la procedura di sostituzione del DdG a causa di forza maggiore, a manifestazione iniziata e quindi dopo l'avvio delle O.P., non sia andata a buon fine.**
   L'Interruzione definitiva di una manifestazione prevede che la Struttura Federale che ha provveduto ad approvarla decida, attraverso l'analisi dei Rapporti degli Ufficiali Gara e con apposito provvedimento, se la manifestazione deve ritenersi:
   a. **Cancellata**
   b. **Omologata**
   - **La manifestazione interrotta definitivamente sarà Cancellata qualora l'attività svolta non consenta di omologare risultati, anche parziali.**
     In questo caso si prevede:
     - **il pagamento da parte dell'Organizzatore alla FMI di tutti gli oneri organizzativi federali**
     - **l'incameramento delle quote di iscrizione da parte dell'Organizzatore**

     Qualora la manifestazione venga Interrotta definitivamente e successivamente Cancellata per motivi di colpa o dolo dell'Organizzazione, da parte della Struttura Federale che ha provveduto ad approvarla si prevede:
     - **il pagamento da parte dell'Organizzatore alla FMI di tutti gli oneri organizzativi federali**
     - **la restituzione alla FMI di eventuali contributi già erogati**

- **la restituzione delle quote di iscrizione ai partecipanti da parte della Federazione qualora fossero ancora nella sua disponibilità oppure nel caso non fossero nella disponibilità della FMI sarà l'Organizzatore a restituire le quote di iscrizione alla FMI e sarà la FMI a provvedere alla restituzione delle stesse ai partecipanti**
- **una sanzione pecuniaria fino ad € 1.000,00 per l'Organizzatore da corrispondere entro 3 giorni alla Struttura Federale che ha provveduto ad approvarla**

• **La manifestazione interrotta definitivamente è definita Omologata qualora l'attività svolta abbia prodotto risultati anche parziali.**

Art. 17 - Iscrizione alle manifestazioni

1. L'iscrizione ad una manifestazione motociclistica che si svolge sotto l'egida FMI ed il rispetto delle relative modalità di attuazione sono i presupposti necessari per la partecipazione del pilota alla manifestazione stessa. Alle manifestazioni agonistiche organizzate sotto l'egida della FMI non possono in nessun caso partecipare piloti che non abbiano ancora compiuto gli 8 anni di età o che abbiano già compiuto i 75 anni di età al 1° gennaio dell'anno in corso. Eventuali limiti più restrittivi possono essere previsti nei Regolamenti di specialità sportiva. Per il conseguimento delle Licenze agonistiche delle specialità moto d'epoca (Trial d'Epoca - Motocross d'epoca - Regolarità d'epoca - CIVS - limitatamente alle classi d'epoca) il limite di età è innalzato ad 80 anni, secondo le modalità descritte nella Circolare FMI, approvata dal Consiglio Federale.
2. Per poter partecipare ad una manifestazione motociclistica, secondo quanto annualmente previsto dai Regolamenti di specialità, il pilota deve effettuare le necessarie procedure che consistono nell'iscrizione e nel contestuale pagamento – le cui modalità sono esplicitate al successivo comma 3 - e può scegliere se iscriversi ad una singola gara o a tutte le gare del Campionato sportivo di riferimento.
3. Per tutte le specialità sportive l'iscrizione del pilota con il relativo pagamento - sia per la singola gara che per tutte le gare di Campionato di riferimento - viene effettuata esclusivamente tramite il servizio online messo a disposizione dalla FMI, su piattaforma dedicata: SIGMA - "Sistema Integrato di Gestione delle Manifestazioni FMI", attraverso:
   a) il portale MyFMI – utilizzabile da tutti i tesserati
   b) il sistema di gestione federale, attraverso le utenze assegnate a tutti i Moto Club affiliati e Team riconosciuti

   Il pagamento online può avvenire attraverso carta di credito, utilizzo credito del Moto Club o con altro sistema di pagamento tracciato, seguendo le modalità che saranno indicate in fase di iscrizione.
4. **Per le manifestazioni che prevedono la partecipazione anche di squadre, le modalità di iscrizione ed il relativo pagamento saranno allineate a quanto previsto al precedente comma e fatta salva la possibilità di iscriversi direttamente sui campi di gara, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7.**
   Il pagamento delle squadre dovrà avvenire entro i termini di chiusura delle iscrizioni stesse. Le quote di iscrizione delle squadre non sono rimborsabili per nessun motivo.
5. Le quote di iscrizione alle manifestazioni sportive iscritte a calendario FMI, organizzate dai MC affiliati ed effettuate utilizzando le modalità descritte ai precedenti commi 2 e 3, sono di competenza della FMI. Al fine di supportare l'attività organizzativa delle manifestazioni motociclistiche, la FMI riconosce ai M.C. affiliati un "Contributo Organizzativo da Iscrizioni" - COI. Tale contributo COI verrà liquidato da parte dei competenti uffici amministrativi direttamente al Moto Club Organizzatore entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni.

6. La Federazione riconosce di propria competenza e gestisce soltanto gli importi versati da tesserati, licenziati, Moto Club affiliati.
   Le iscrizioni di soggetti non tesserati, laddove previsto dai Regolamenti di specialità, risultano di competenza dei Moto Club Organizzatori.
   In caso di manifestazione assegnata ad Organizzatori, in possesso di specifica licenza e diversi da Moto Club Organizzatori, si rimette a questi ultimi l'iscrizione, la gestione autonoma della riscossione e delle modalità di pagamento, nel rispetto delle norme federali e delle leggi dello Stato.
7. L'iscrizione alla singola gara o a tutte le gare del Campionato sportivo di riferimento deve essere effettuata almeno **3 giorni prima della data di svolgimento** della manifestazione indicata nel Regolamento Particolare e comunque entro i termini pubblicati sul sistema SIGMA.
   Per le manifestazioni regionali il termine del precedente comma è sostituito ed è fissato al venerdì ore 20:00 per le manifestazioni che si svolgono sabato o domenica; viceversa per le manifestazioni che dovessero svolgersi in altri giorni il termine è fissato al giorno precedente ore 13:00 rispetto all'apertura delle operazioni preliminari.
   Trascorso tale termine, le iscrizioni ed i relativi pagamenti non potranno più essere effettuati attraverso la piattaforma dedicata - SIGMA.
   I singoli Regolamenti di specialità sportiva possono anticipare i termini di chiusura delle iscrizioni. Nei casi previsti dai Regolamenti di specialità sportiva il pilota **ed i Moto Club per le iscrizioni delle squadre**, potranno perfezionare la propria iscrizione alla singola gara anche oltre il limite indicato al comma precedente. In tal caso l'iscrizione potrà essere effettuata direttamente sul campo di gara, in fase di Operazioni Preliminari, ed il pagamento sarà riconosciuto direttamente all'Organizzatore. In tal caso però il Commissario di Gara dovrà applicare al pilota un'ammenda pari al 50% del costo dell'iscrizione, da incassarsi direttamente sul campo di gara, come previsto dall'art. 34 del RMM.
8. Per i Moto Club affiliati gli oneri sportivi (TIC – tassa di iscrizione a calendario - TAG - Tassa approvazione gara - CPC - Cassa Previdenza) ed i DST - diritti di servizio tecnico - saranno compensati sia con COI che con il "Contributo Organizzazione Federale - COF - stabiliti nella Circolare Sportiva, attraverso procedure operative stabilite dalla Federazione.
   Il Moto Club Organizzatore sarà tenuto a versare l'eventuale differenza tra contributi attesi e oneri dovuti entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
9. Nel caso in cui un pilota avesse già effettuato la propria iscrizione alla singola gara, ma non potesse più partecipare alla stessa, sarà possibile richiedere il rimborso della quota di iscrizione già versata solo se risultano ancora aperti i termini di iscrizione, secondo quanto indicato al comma 7 del presente articolo.
   La richiesta di rimborso potrà essere avanzata direttamente dal soggetto che ha effettuato l'iscrizione, attraverso la propria utenza federale sul sistema SIGMA.
   Effettuata la richiesta di rimborso, il pilota sarà escluso immediatamente dalla manifestazione e la richiesta verrà effettuata dagli uffici amministrativi competenti che provvederanno a stornare l'importo sullo stesso canale di pagamento sul quale era avvenuto l'incasso (carta di credito, utilizzo credito del Moto Club, o altro sistema di pagamento tracciato). I rimborsi avverranno entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di gara annullata, il rimborso dell'iscrizione avverrà d'ufficio.
   Nel caso in cui il pilota sia iscritto a tutto il Campionato di specialità è escluso il rimborso di una singola gara e si applicherà quanto previsto al comma successivo.

10. Nel caso in cui un pilota si sia iscritto a tutto il Campionato di specialità, ma non possa partecipare alle gare rimanenti potrà richiedere il rimborso, in quota parte dell'iscrizione a tutto il Campionato, già precedentemente versata.
    Il rimborso sarà effettuato per la quota parte rispetto alle restanti gare del Campionato di specialità. La richiesta di rimborso potrà essere avanzata direttamente dal pilota o dal suo Moto Club e presentata all'ufficio sportivo di riferimento solo ed esclusivamente per questioni di carattere medico, comprovate da apposita certificazione, attestante i giorni di prognosi. Presentata la richiesta di rimborso il pilota sarà escluso immediatamente dal Campionato.
    La valutazione dell'idonea documentazione prodotta dal pilota o dal suo Moto Club spetterà al Medico Federale. Ottenuto parere conforme da parte del Medico Federale, gli uffici federali provvederanno a stornare l'importo sullo stesso canale di pagamento sul quale era avvenuto l'incasso (carta di credito, utilizzo credito del Moto Club, o altro sistema di pagamento tracciato).
    Nel caso in cui la documentazione non fosse ritenuta idonea da parte del Medico Federale, il pilota verrà reintegrato negli Elenchi degli iscritti.
11. Per la partecipazione a gare internazionali, iscritte a Calendario FIM e/o FIM Europe, i piloti, oltre ad essere in possesso di idonea Licenza, devono richiedere, laddove previsto, il Nulla Osta alla FMI. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima della gara stessa: ai piloti che presenteranno la richiesta in ritardo non sarà garantito il rilascio del Nulla Osta, in caso di emissione verrà richiesto il pagamento di euro 100 per Diritti di Segreteria.
12. Per la partecipazione a gare all'estero, iscritte a Calendario FIM Europe Open, i piloti interessati dovranno richiedere, tramite la procedura normata nella Circolare FMI, annualmente approvata dal Consiglio Federale, la Licenza Open, che include un Nulla Osta (Starting Permission) permanente, valido esclusivamente per la partecipazione alle manifestazioni inserite nel Calendario di cui sopra.
13. Il pilota che dovesse partecipare senza idonea licenza e/o autorizzazione (Starting Permission) ad una manifestazione all'estero, in aggiunta ai provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia sportiva ai quali sarà deferito, subirà con provvedimento del S.T.S. – Area Sportiva l'automatica sospensione della licenza per un mese e, in caso di recidiva, il ritiro della stessa per tutto il periodo di validità.
14. È fatto divieto agli Organizzatori di divulgare attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, nominativi di piloti o concorrenti non regolarmente iscritti. I trasgressori saranno deferiti agli Organi di Giustizia.
15. Rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per i titolari di licenza di Organizzatore sussiste l'obbligo di effettuare solo la procedura di iscrizione tramite piattaforma dedicata SIGMA, senza il contestuale pagamento online.
16. Rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per le manifestazioni mototuristiche l'obbligo di effettuare la procedura di iscrizione tramite piattaforma dedicata sussiste solo se stabilito dal Regolamento di specialità.
17. Rispetto alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per le manifestazioni della specialità velocità l'obbligo di effettuare la procedura di iscrizione tramite piattaforma dedicata non sussiste per il CIV – C.I. Minimoto – CIV Junior - C.I. Femminile e la Coppa Italia Velocità e si demanda a quanto disciplinato nel Regolamento di specialità.

Art. 18 - Le Operazioni Preliminari - O.P.

1. L'orario di inizio delle O.P. stabilisce l'inizio della manifestazione e consiste nell'accertamento, da parte dei Commissari di Gara attraverso l'utilizzo del programma SIGMA OP delle seguenti attività:
   - regolarità dell'iscrizione
   - esattezza della classe d'iscrizione
   - possesso da parte del pilota di licenza/tessera FMI valida per prendere parte alla manifestazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento di specialità
   - verifica del rinnovo della visita medica, firmato dal Presidente del Moto Club, per quei piloti indicati con una X nell'apposita colonna dell'elenco iscritti,
   - verifica tecnica e punzonatura dei motocicli
   - verifica di idoneità per i piloti dichiariati "unfit" - secondo quanto prescritto dal Regolamento Sanitario FMI

   In caso di mancanza, irregolarità e/o incongruenze di cui ai commi precedenti del presente articolo, il pilota non sarà ammesso alla manifestazione.
2. Gli orari ed i termini per l'effettuazione delle O.P. sono stabiliti dal R.P. e non possono essere modificati. Il D.d.G, per sopraggiunte cause di forza maggiore, da comunicare al C.G.D., può in via del tutto eccezionale, variare tali orari dandone comunicazione immediata a tutti gli interessati, tramite relativa affissione in bacheca.
3. I piloti sono obbligati a presentarsi personalmente negli orari previsti per il controllo dei documenti, in possesso di regolare licenza e/o tessera FMI - valide sia in formato cartaceo che digitale - e di un documento di riconoscimento, che potrà essere richiesto in visione.
4. Il D.d.G, prima che abbiano inizio le O.P., deve esibire personalmente al C.G.D. la tessera con la qualifica valida per l'anno in corso. Sempre prima dell'inizio delle O.P., il D.d.G dovrà constatare che vi sia tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della manifestazione:
   - l'elenco nominativo del Personale Addetto alle manifestazioni, Medico di Gara, Segretario di Gara con affianco indicati i rispettivi incarichi
   - Certificato di Assicurazione
   - Nulla Osta rilasciato dalla Struttura federale competente
   - Eventuali Permessi delle Autorità locali e/o organi di Polizia
   - Elenco dei premi e loro classificazione
   - Eventuali comunicati emessi.
5. Al termine delle O.P. il C.G.D. deve consegnare al D.d.G l'elenco dei piloti verificati e quindi idonei a prendere parte alla manifestazione.
6. L'elenco dei piloti verificati al termine delle O.P. determina la costituzione della classe e/o della categoria.

Art. 19 - Verifica tecnica dei motocicli

1. La verifica tecnica pre gara (O.P.) dei motocicli consiste nel controllo da parte dei C.d.G. dei requisiti di sicurezza e delle caratteristiche tecniche visibili dei motocicli, prescritte nei Regolamenti tecnici di classe o di Trofeo.
2. La verifica tecnica a seguito dei turni di prove ufficiali o della gara (verifiche post gara) consiste, di norma, nel controllo delle caratteristiche tecniche dei motocicli prescritte nei rispettivi regolamenti tecnici di classe o di Trofeo.

3. Alle verifiche tecniche pre e post gara può essere presente, senza interferire, un tecnico per ciascuna "Casa" iscritta alla FMI e/o il Promotore del Trofeo che abbia moto partecipanti alla manifestazione, purché precedentemente accreditato. Il giudizio finale compete al Commissario Tecnico della FMI.
4. I piloti sono tenuti a smontare o far smontare dai propri meccanici, alla presenza dei C.d.G., le parti del motociclo da sottoporre a verifica, nonché, quando richiesto, a sottoporre il motociclo a prova fonometrica. Eventuali rifiuti, comporteranno l'esclusione dalle classifiche.
5. Dal momento in cui i C.d.G./DdG richiedono una verifica tecnica, il pilota o un suo Delegato, ha massimo 30 minuti per iniziare lo smontaggio e da quel momento massimo un'ora per effettuare lo smontaggio. Ad insindacabile giudizio del C.G.D., nel caso di richieste di smontaggio particolarmente complesse, può essere concessa un'ulteriore ora di tempo (tempo totale per effettuare lo smontaggio due ore dall'inizio dello stesso). Sarà da considerarsi rifiuto il mancato rispetto delle tempistiche previste nel presente articolo.
6. Il C.d.G., qualora non sia possibile accertare sul posto la rispondenza del motociclo o di uno o più componenti dello stesso, alle norme tecniche di specialità, è autorizzato a procedere al fermo del motociclo o a requisire il/i componente/i, in attesa degli accertamenti che il STS riterrà opportuno disporre. Tutti gli oneri saranno a carico della parte soccombente.
7. Ai controlli tecnici di fine gara, per ciascun motociclo, possono presenziare al massimo due persone più il pilota.
8. Il C.d.G./DdG hanno la facoltà di effettuare il controllo tecnico dei motocicli indipendentemente dalla proposizione di eventuali reclami.

Art. 20 - Conclusione di una manifestazione

1. L'organizzazione di una manifestazione si intende conclusa 30 minuti dopo l'esposizione delle classifiche di ciascuna classe/categoria, salvo quanto prescritto al successivo art. 30 comma 3.
2. Il D.d.G. che sottoscrive le classifiche dovrà indicare l'ora esatta di esposizione.
3. Gli Ufficiali di Gara, i Preposti e gli Addetti alla manifestazione non potranno abbandonare il servizio prima di tale termine e prima che siano state effettuate le premiazioni.

Art. 21 - Classifiche

1. Le classifiche rese note a fine manifestazione, anche se seguite da premiazione, sono ufficiose, fino alla omologazione della manifestazione da parte della Struttura Federale che ha proceduto alla approvazione delle stesse - S.T.S. - Area Sportiva, CTTL o Co.Re. competente.
2. Le classifiche devono essere rese note mediante pubblica esposizione presso la Segreteria di Gara.
3. In tutte le specialità motociclistiche e per tutte le classi sia di manifestazioni titolate sia non titolate, è obbligatoria la presenza dei primi tre classificati al podio per le premiazioni. In caso di assenza, senza il preventivo benestare del D.d.G, saranno applicate le sanzioni previste.
4. L'obbligo della presenza al podio decade qualora la premiazione venga effettuata oltre un'ora dopo il termine della manifestazione o gara.
5. I premi individuali e di rappresentanza costituiti da coppe, medaglie ed oggetti artistici o vari, devono essere consegnati dagli Organizzatori in sede di premiazione.
6. I premi non ritirati o non richiesti in sede di premiazione, restano agli Organizzatori che potranno decidere in merito.

Art. 22 - Omologazione di una manifestazione

1. L' omologazione di una manifestazione:
   - convalida lo svolgimento della manifestazione in riferimento alla corrispondenza rispetto alla normativa vigente;
   - verifica il rispetto di tutti i requisiti sportivi ed amministrativi.
2. La Struttura Federale che ha provveduto ad approvare il RP della specifica manifestazione - ai sensi dell'art. 1 comma 7 del presente Regolamento - verificata la presenza di tutti i documenti conclusivi della manifestazione, ed effettuate le operazioni amministrative di compensazione di cui ai commi 5 e 8 dell'art.17, omologa la manifestazione attraverso apposito verbale di omologazione, generato dal sistema informativo federale.
3. Nel corso di tale verifica, qualora venga ravvisata l'erroneità delle decisioni del C.d.G. o DdG o la necessità di adottare un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato partecipante alla manifestazione e non sanzionato sul campo di gara, il S.T.S. - Area Sportiva, la CTTL, o il Co.Re. competente trasmettono gli atti al G.S.N. corredati degli elementi probatori a supporto.
4. Il Co.Re., nel caso dovesse sorgere la necessità di compiere attività istruttorie dirette ad acquisire elementi utili alla decisione sull'omologazione, trasmette gli atti al S.T.S. - Area Sportiva, alla CTTL, che, svolti gli opportuni accertamenti, decidono sulla omologazione della gara.

Art. 23 - Ufficiali di Gara, Preposti ed addetti alle manifestazioni

1. Gli Ufficiali di Gara - di cui al successivo comma 2 - gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche - di cui al successivo comma 3 ed i Preposti - di cui ai successivi artt. 24-25-26-27-28 -28 bis - 28 ter - collaborano, nello svolgimento delle rispettive funzioni, al miglior risultato delle manifestazioni motociclistiche.
2. Sono Ufficiali di Gara:
   a) i Direttori di Gara - partecipano allo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche nelle modalità prescritte dal Regolamento del GDG, approvato dal Consiglio Federale. Hanno il compito della direzione, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare delle manifestazioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali ed internazionali su tutto il territorio nazionale ed organizzate sotto l'egida della FMI, nel rispetto di tutte le leggi, le norme ed i Regolamenti Federali
   b) Commissari di Gara - partecipano allo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche nelle modalità prescritte dal Regolamento del GCG, approvato dal Consiglio Federale. Hanno precise responsabilità, individuate a seconda delle funzioni di servizio esercitate. In ragione dell'importanza e della complessità delle manifestazioni possono essere designati in servizio Commissari Sportivi - Commissari Tecnici e Commissari Fonometristi.
3. Rientrano nella categoria di Addetti alle manifestazioni coloro che, designati per iscritto nei rispettivi ruoli e servizi di gara dagli Organizzatori, svolgono incarichi correlati al buon esito della manifestazione. Gli Addetti alle manifestazioni partecipano alle manifestazioni motociclistiche esercitando le rispettive funzioni e poteri secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento "Addetti alle manifestazioni", approvato dal Consiglio Federale. Gli Addetti alle manifestazioni motociclistiche assumono poi una specifica denominazione e qualifica a seconda della specialità della manifestazione motociclistica nella quale sono chiamati a prestare servizio.

Gli Addetti alle manifestazioni motociclistiche si distinguono infatti in:

a) Addetti al Percorso - se prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche di Velocità - Motocross - Quad/Sidecarcross - Supermoto - Moto d'epoca - come di seguito specificato all'art. 3 del presente Regolamento
b) Addetti alle Zone - se prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche della specialità Trial
c) Responsabili ed incaricati di Percorso e delle Prove Speciali - se prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche della specialità Enduro.
d) Preallineatore ed Personale Addetto alle Curve: - se prestano servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche della specialità Speedway e Flat Track.

Gli Addetti alle manifestazioni motociclistiche sono alle dirette dipendenze organizzative del Direttore di Gara, dal quale ricevono tutte le disposizioni in merito alla gestione dei servizi da effettuarsi nel corso delle manifestazioni nelle quali prendono parte.

4. Oltre alla previsione delle figure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, rientrano nella categoria di "Preposti" coloro che svolgono ulteriori figure apicali per il corretto svolgimento di una manifestazione motociclistica:
   - Segretario di Gara - come da disposizioni di cui al successivo art. 24
   - Medico di Gara - come da disposizioni di cui al successivo art. 25
   - Cronometristi/servizio di cronometraggio - come da disposizioni di cui al successivo art. 26
   - Giuria di Gara - se prescritto dalle norme di specialità sportiva - come da disposizioni di cui al successivo art. 27
   - Race Director - se prescritto dalle norme di specialità sportiva - come da disposizioni di cui al successivo art. 28
   - Delegati Ambientali - come da disposizioni di cui al successivo art. 28 bis
   - Ulteriori figure possono essere appositamente riconosciute dai Regolamenti di specialità sportiva per lo svolgimento di attività peculiari a quanto previsto dalle regole tecnico-sportive della manifestazione in questione, come da disposizioni di cui al successivo art. 28 ter.

Art. 24 - Il Segretario di gara

1. Il Segretario di Gara - S.d.G. - è alle dirette dipendenze del D.d.G del quale esegue e fa eseguire le disposizioni, coordinando le funzioni degli altri soggetti impegnati nell'organizzazione della manifestazione.
2. Soprintende a tutte le funzioni organizzative, burocratiche ed amministrative, secondo le indicazioni ricevute.
3. Il S.d.G. prima dell'inizio delle O.P., deve esibire al C.G.D. la tessera FMI valida per l'anno in corso.
4. Il S.d.G. ha il compito di coordinare l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione per la parte amministrativa ed in parte per quella tecnica.
5. In particolare deve:
   a) presenziare alle riunioni attinenti la manifestazione e raccoglierne tutti i verbali.
   b) compilare l'elenco nominativo del Personale Addetto alle manifestazioni con accanto indicati i rispettivi incarichi per tutte le competenze operative ed esecutive, in linea con le direttive del D.d.G
   c) predisporre computer e tutta l'attrezzatura necessaria per le operazioni preliminari attraverso il sistema federale

d) richiedere eventuali servizi di gara esterni (Cronometristi - Servizio Medico - Ambulanze - Collegamenti elettrici, radio e telefonici - Pronto intervento elicotteri - Servizio d'Ordine Pubblico - ecc.), allegando alla richiesta il programma della manifestazione, orari di servizio richiesto, copia R.P. approvato e copia del Nulla Osta della FMI
e) predisporre i "pass" per le autorità federali, sportive e pubbliche
f) Predisporre fac-simile (pass system) di tutte le tessere con diverse possibilità di accesso alle varie zone dell'impianto (area tecnica, pit-lane, griglia etc.) da consegnare agli addetti all'accesso delle varie zone
g) preparare un elenco di tutto il materiale tecnico ed amministrativo inerente alla manifestazione (bandiere, segnalazioni, fettucce, estintori, cartellonistica, ecc.)
h) predisporre la modulistica inerente alla manifestazione:
   - documentazione da consegnare al C.d.G. e al D.d.G,
   - documentazione da esporre in bacheca,
   - documentazione per i piloti, Team, scuderie, ufficiali coadiutori, autorità.
i) predisporre l'elenco degli iscritti in base ai moduli di iscrizione elaborati attraverso il sistema federale delle Operazioni Preliminari, verificando la validità e regolarità di questi ultimi
j) preparare l'ordine di partenza, la composizione delle batterie, i vari cartellini per i piloti, meccanici, segnalatori, ecc.
k) preparare la modulistica specifica per il personale addetto ai controlli orari, al timbro, prove speciali, zone controllate, ecc.
l) esporre in bacheca tutta la documentazione informativa della manifestazione:
   - Nulla Osta rilasciato dalla FMI
   - Regolamento Particolare approvato
   - Copia del certificato di copertura assicurativa
   - Elenco premi in palio e loro classificazione
   - Programma della manifestazione
   - Eventuali comunicati del D.d.G
   - Fac-Simile della tabella di marcia, segnalazioni e planimetria del percorso, ecc.
   - Ogni altro documento che si ritiene utile ai partecipanti
m) predisporre ed attrezzare locale idoneo per gli Ufficiali di Gara e per tutte le figure di Preposti necessarie per l'espletamento delle O.P., nonché gli spazi idonei per le verifiche tecniche e, ove previste, per le verifiche fonometriche, ponendo attenzione affinché negli impianti fissi le verifiche fonometriche di fine gara possano svolgersi in prossimità del punto di uscita dei motocicli.
n) mantenere i contatti con gli Ufficiali di Gara, il personale di servizio e tutti i Preposti in servizio, per qualsiasi intervento
o) mantenere i contatti con i cronometristi al fine di ricevere quanto prima: classifiche, tempi ed altro,
p) preparare, in funzione dei tempi o classifiche, la composizione delle partenze, griglie, premiazioni ufficiali o speciali,
q) raccogliere, al termine della gara, tutta la documentazione della manifestazione e consegnarla al Commissario di Gara.

Art. 25 - Il Medico di Gara

1. La FMI riconosce fra i propri compiti la necessità di garantire un'adeguata assistenza sanitaria sui campi di gara ai licenziati, agli Ufficiali di Gara, Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche e Preposti ed a tutto il personale operante in occasione di qualsiasi manifestazione motociclistica organizzata, sia a livello nazionale che territoriale, per tutta la durata della manifestazione.
2. La FMI ha istituito l'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara allo scopo di garantire in tutte le manifestazioni, sia a livello nazionale che territoriale, un servizio medico tempestivo ed efficiente, tutelando la salute dei propri licenziati e fornendo adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara.
3. Il Medico di Gara viene nominato dagli Organizzatori di ciascuna manifestazione; agli stessi spetta garantire un valido ed efficace servizio di soccorso per tutta la durata della manifestazione.
4. Il Medico di Gara individuato a prestare il servizio provvederà a sottoscrivere il Regolamento Particolare attraverso apposite procedure operative definite dalla Federazione assumendosi così la responsabilità del servizio per tutta la durata della manifestazione.
5. Il Moto Club Organizzatore deve indicare nel Regolamento Particolare della manifestazione il nominativo del Medico di Gara che presterà servizio, individuandolo, senza alcun vincolo territoriale, nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale della Federazione.
   Al fine di salvaguardare lo svolgimento delle manifestazioni motociclistiche, l'Organizzatore potrà anche indicare nel Regolamento Particolare della manifestazione, il nominativo di un Medico di Gara non iscritto all'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, incorrendo nelle prescrizioni di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo.
6. I Commissari di Gara, nell'espletamento delle specifiche funzioni di competenza verificheranno, in occasione delle Operazioni Preliminari, che il Medico di Gara sia ufficialmente iscritto nell'Elenco Ufficiale e registreranno il numero di iscrizione all'Elenco nel proprio rapporto.
   Nel caso in cui il Medico di Gara non fosse iscritto nell'elenco, i Commissari di Gara accerteranno le generalità del Medico in servizio, verificando la corrispondenza dei dati riportati nel Rapporto del Medico di Gara.
7. Nel caso in cui il nominativo effettivo del Medico di Gara, verificato durante le O.P., non risulti iscritto nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, il Commissario di Gara applicherà all'Organizzatore un'ammenda pari all'importo di euro 100,00. Il Commissario di Gara segnalerà nel proprio rapporto la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 5 del presente articolo.
   Il pagamento di tale ammenda rientrerà nella gestione delle operazioni amministrative di compensazione di cui ai commi 5 e 8 dell'art. 17 del presente Regolamento,
8. Nel caso in cui il Medico di Gara individuato nel R.P. si rendesse indisponibile a prestare servizio in occasione della manifestazione per la quale è designato, l'Organizzatore individuerà nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara un altro Medico che prenderà in carico il servizio sottoscrivendo il Regolamento Particolare - RP - in sede di manifestazione, prima dell'apertura delle Operazioni Preliminari. Il Commissario di Gara segnalerà nel proprio rapporto il cambiamento del nominativo del Medico di Gara chiamato a prestare servizio.
   Nel caso in cui il nominativo del nuovo Medico di Gara non risultasse iscritto nell'Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI, il Commissario di Gara applicherà, in fase delle O.P., un'ammenda all'Organizzatore pari all'importo di euro 100,00. da corrispondersi secondo le modalità di cui al precedente comma 7.
9. Qualora ad uno stesso Organizzatore sia applicata per 3 volte, nella stessa stagione sportiva, l'ammenda di cui ai commi precedenti, lo stesso sarà deferito agli Organi di Giustizia Federali per i provvedimenti disciplinari di competenza, in aggiunta all'ammenda già irrogata.
10. Nel caso eccezionale in cui il Medico di Gara debba abbandonare la manifestazione, per comprovati e seri motivi, durante lo svolgimento della stessa, potrà essere sostituito da un altro Medico in possesso di tutti i requisiti previsti, anche non iscritto in Elenco. In tal caso l'Organizzatore dovrà far firmare dal nuovo Medico l'accettazione dell'incarico specificando sia il giorno sia l'ora e soprattutto l'esatta motivazione dell'abbandono del Medico inizialmente designato, consegnando relativa documentazione al Commissario di Gara. In tale caso l'Organizzatore non sarà soggetto al pagamento dell'ammenda di cui al comma 8 del presente articolo.
11. Nel caso in cui la manifestazione si svolgesse su due giornate, ed in entrambe il Medico di Gara individuato a prestare sevizio non fosse stato scelto dall'Elenco nazionale dei Medici di Gara FMI, l'ammenda sarà corrisposta dal Commissario di Gara all'Organizzatore una sola volta, per l'importo di 100,00 euro.
12. Gli Organizzatori devono inoltre predisporre un valido ed efficace servizio di soccorso per tutta la durata dell'evento oltre a prevedere locali idonei per eventuali interventi di medicazione necessari durante la manifestazione.
13. Oltre a quanto specificatamente previsto nel Regolamento Sanitario FMI, il Medico di Gara deve:
    a) coordinare il servizio medico di tutta la manifestazione,
    b) essere presente durante lo svolgimento di tutta la manifestazione
    c) comunicare al C.d.G./DdG l'esclusione di eventuali piloti giudicati in condizioni fisiche tali da non poter prendere parte alla manifestazione
    d) compilare correttamente e digitalmente il Rapporto del Medico di Gara – atto ufficiale inerente il suo servizio - con i nominativi degli eventuali infortunati soccorsi (piloti, ufficiali di gara, addetti alla manifestazione, indicando diagnosi e prognosi provvisoria). Il Rapporto del Medico di Gara costituisce parte integrante del fascicolo della manifestazione. Nel caso in cui a prestare servizio fosse un Medico di Gara iscritto nell' Elenco nazionale FMI, il Rapporto del Medico di Gara sarà compilato digitalmente sul sistema informativo federale. Nel caso in cui a prestare servizio fosse un Medico di Gara non iscritto nell' Elenco nazionale il Rapporto del Medico di Gara dovrà essere compilato digitalmente, stampato presso la Segreteria di gara, sottoscritto e consegnato al Commissario di Gara.
    e) controllare l'idoneità e l'efficienza dei mezzi di pronto soccorso predisposti e riferire al D.d.G,
    f) essere a conoscenza del Regolamento Sanitario della FMI.
14. In occasione di manifestazioni sportive agonistiche organizzate su 2 giorni e nelle quali durante le O.P. non vi sia attività in pista o prove ufficiali, ma solo attività amministrativa – come da relativo R.P. –l' Organizzatore potrà prevedere, in sostituzione del Medico di Gara, un'ambulanza di tipo MSB (Mezzo di Soccorso di Base). In tal caso le attività amministrative potranno essere avviate, previa verifica comunque della presenza di un veicolo di soccorso e del relativo personale sanitario.

L'Organizzatore potrà pertanto scegliere se definire il servizio, durante le OP in cui non vi sia attività in pista o prove ufficiali, ma solo attività amministrativa, tramite Medico di Gara o tramite un'ambulanza di tipo MSB (Mezzo di Soccorso di Base)

15. Il Medico di Gara, il D.d.G o il C.G.D., possono decidere di sottoporre a visita medica qualsiasi pilota e in qualunque momento, qualora lo ritengano opportuno. In tal caso il pilota non può opporre rifiuto, pena l'esclusione dalla manifestazione.
16. Il pilota, dopo essere stato sottoposto a visita medica post incidente, può chiedere al Medico di Gara il rilascio del referto medico.
17. Il Medico di Gara che dopo aver sottoposto un pilota a visita medica post incidente, o su richiesta del Direttore di Gara o dal Commissario di Gara, non lo ritenga idoneo alla partenza, deve emettere un comunicato scritto al D.d.G e al CdG.

Art 26 - Servizio di cronometraggio

1. In qualsiasi manifestazione approvata dal S.T.S - Area Sportiva, dalla C.T.T.L., dal Co.Re., in cui il fattore tempo è determinante ai fini delle classifiche, questo deve essere rilevato dal servizio cronometraggio incaricato, con le modalità stabilite dai regolamenti di specialità. Nelle gare territoriali che si svolgono con l'utilizzo del contagiri può essere effettuato da personale incaricato dall'Organizzatore sotto la responsabilità del D.d.G
2. Salvo quanto stabilito nei singoli regolamenti di specialità, l'Organizzatore di una manifestazione, deve provvedere direttamente a fornire il servizio cronometraggio.
3. Il pilota è responsabile del transponder assegnatogli e in caso di danneggiamento e/o smarrimento dovrà rimborsare l'importo direttamente alla società di cronometraggio, secondo la convenzione attuata. In caso di mancata osservanza di tale principio e salvo quanto eventualmente previsto nei rispettivi Regolamenti di specialità sportiva, il pilota dovrà corrispondere al CDG una sanzione pecuniaria pari a 200,00 euro.
4. I cronometristi designati ad una manifestazione devono rispettare il R.P. della stessa e le eventuali disposizioni del D.d.G dai quali dipendono, nonché le norme più generali della FMI.
5. Essi devono consegnare al D.d.G tutte le classifiche ed inoltre tutti gli elementi e documenti necessari ai fini della omologazione delle gare da loro cronometrate.
6. Essi devono rimanere a disposizione del D.d.G per l'esame di eventuali reclami relativi alle classifiche, fino al termine della manifestazione.
7. Non è ammesso reclamo sulla presunta erroneità dei risultati emessi dai cronometristi.
8. L'Organizzatore deve allestire, in assenza di apposita cabina, un idoneo posto di cronometraggio non accessibile al pubblico, nel quale i cronometristi possano espletare il loro servizio in qualsiasi condizione metereologica e predisporre uno spazio riservato per il parcheggio dei mezzi il più vicino possibile allo stesso posto di cronometraggio.

Art 27 - Giuria

1. Le norme di specialità sportiva possono prevedere per le manifestazioni titolate a carattere nazionale l'insediamento di un'apposita Giuria.
2. La Giuria è composta da:
   - Presidente di Giuria, nominato con apposito provvedimento del STS oppure individuato dalla normativa di specialità
   - Commissario Sportivo Delegato, in servizio in occasione della manifestazione
   - Direttore di Gara in servizio.

   Soggetti terzi, se invitati dal Presidente di Giuria, possono assistere alle riunioni di Giuria, ma partecipano senza diritto di voto.

3. Ciascun componente ha diritto di voto. Il voto non è delegabile. La Giuria decide a maggioranza dei voti. Il caso di parità è determinante il voto di chi presiede.
   In caso di assenza del Presidente di Giuria, la stessa rimane composta esclusivamente dal Commissario Sportivo Delegato e dal Direttore di Gara in servizio: in questo caso il voto del DdG vale doppio.
4. La Giuria si riunisce per la prima volta su convocazione, a mezzo mail, del Presidente di Giuria, comunque prima dell'inizio delle OP, e l'ultima dopo la compilazione delle classifiche da parte dei cronometristi.
5. Fatte salve le competenze degli Ufficiali di Gara, rientrano tra i compiti della Giuria:
   a) decidere di ritardare la partenza della gara, arrestare o sopprimere una manifestazione in tutto o in parte, per ragioni urgenti di sicurezza o in altri casi di forza maggiore
   b) Stilare un verbale di tutte le riunioni di Giuria, firmato da tutti i componenti, affinché lo stesso confluisca nel fascicolo di gara
   c) proporre penalità da assegnare al pilota, demandandone l'applicazione alla competenza del DdG
   d) proporre sanzioni da comminare al pilota, demandandone l'applicazione al CdG
   e) decidere su tutti i reclami presentati nel corso della manifestazione
   f) svolgere inoltre gli ulteriori compiti specificatamente attribuitegli dal presente Regolamento:
   g) esprimere parere sulle modifiche al programma di gara così come previsto dal RP, per causa di forza maggiore, opportunatamente documentate e nel rispetto della normativa federale
   h) svolgere eventuali ed ulteriori funzioni non espressamente previste dal presente Regolamento e comunque non di esclusiva competenza di altri soggetti in servizio.

Art 28 - Race Director

1. Le norme di specialità sportiva possono prevedere per le manifestazioni titolate a carattere nazionale l'insediamento di un'apposita figura: Race Director.
2. La nomina del Race Director avviene a seguito di provvedimento del Settore Tecnico Sportivo ed è valida per tutto lo svolgimento del Campionato Italiano di specialità per la quale viene nominato.
3. Fatte salve le competenze dei Direttori di Gara, rientrano tra i compiti del Race Director:
   a) collaborare con il DdG nell'assunzione di tutte le decisioni di competenza del DdG
   b) essere presente prima dell'inizio della manifestazione e rimanere in servizio attivo fino al termine della manifestazione
   c) collabora con il DdG per garantire la corretta preparazione del luogo di svolgimento della manifestazione e può decidere qualunque intervento ritenga necessario nell'interesse della manifestazione e comunque in osservanza alle norme federali relative alla sicurezza
   d) unitamente al Direttore di Gara, deve elaborare il Time Table di Gara
   e) esprime parere sulle modifiche al programma di gara così come previsto dal RP, per causa di forza maggiore, opportunatamente documentate e nel rispetto della normativa federale
   f) discutere ed eventualmente deliberare, sugli aspetti tecnici della manifestazione previsti dai regolamenti di specialità
   f) svolgere eventuali compiti specifici attribuitegli dai singoli regolamenti di specialità che ne prevedono l'istituzione.

Art. 28 bis - i Delegati Ambientali

1. La Federazione Motociclistica Italiana con la finalità di promuovere il rispetto dell'ambiente e del territorio ha istituito la Commissione Ambiente.
2. Alla Commissione Ambiente è demandato il coordinamento della specifica area di intervento, attraverso la definizione di indirizzi e attività da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi oggetto di specifico interesse. volti allo sviluppo ed al sostegno di politiche ambientali in ambito motoristico, secondo gli specifici compiti stabiliti nell'apposito Regolamento Ambiente, approvato dal Consiglio Federale.
3. La Commissione Ambiente si pone come obiettivo principale quello di rispettare i più elevati standard ambientali durante l'organizzazione di eventi motociclistici, promuovendo e diffondendo la coscienza ambientale tra tutti gli utenti.
4. In alcune manifestazioni sportive, individuate annualmente dalla Commissione Ambiente, potrà essere presente un rappresentante della stessa denominato Delegato Ambientale, che valuterà tutti gli aspetti ambientali legati alla organizzazione e gestione dell'evento.
5. Il Delegato Ambientale ha un ruolo prettamente tecnico ed ha lo specifico compito di essere d'ausilio all'Organizzatore per una corretta attuazione delle misure di sostenibilità ambientale previste dal Regolamento Ambiente.
6. Rientrano tra i compiti dei DA:
   a) verificare l'applicazione del Regolamento Ambiente
   b) avere accesso a tutte le informazioni riguardanti l'evento per essere in condizione di poter fornire agli Organizzatori ed agli Ufficiali di Gara in servizio le dovute raccomandazione su tutti gli aspetti della manifestazione che possano avere potenziali conseguenze ambientali.
   c) verificare la presenza di attrezzature per la previsione di eventi inquinanti
   d) segnalare agli Organizzatori eventuali criticità ambientali che possano generare situazioni di rischio per l'ambiente
   e) partecipare alle riunioni di briefing e de-briefing della manifestazione.
   f) informare gli Ufficiali di Gara di qualsiasi eventuale violazione del Regolamento Ambiente
   g) essere a conoscenza di specifiche ordinanze locali che regolano i livelli sonori degli eventi motoristici
   h) redigere una relazione sulla pianificazione e gestione ambientale dell'evento sulla base di una check-list preparata dalla Commissione Ambiente.
   i) ogni altra attività appositamente specificata nel Regolamento Ambiente.
7. L'elenco ufficiale dei DA è pubblicato sul sito istituzionale della Federazione nell'apposita sezione dedicata alle attività della Commissione Ambiente.

Art. 28 ter - Ulteriori figure di Preposti previsti dai Regolamenti di specialità

1. Ulteriori figure possono essere appositamente riconosciute dai Regolamenti di specialità sportiva per lo svolgimento di attività peculiari a quanto previsto dall'applicazione delle regole tecnico-sportive della manifestazione in questione.
2. Rientrano tra queste:
   a) **Ispettore di percorso** - come da disposizioni previste nel Regolamento delle specialità sportiva Enduro e E-Bike.
      L'Ispettore di Percorso deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso.
      L'Ispettore di Percorso deve essere messo in condizione di effettuare una ricognizione di percorso e delle prove speciali almeno 20 giorni prima della gara.

Sono compiti dell'Ispettore di Percorso prima della gara:
- verificare, insieme al D.d.G., tutto il percorso di gare e delle PS, unitamente a tutte le varianti previste in caso di problemi di transitabilità proporre al D.d.G. eventuali modifiche inerenti tratti di percorso e/o prove speciali che ritenga pericolosi, non transitabili o non adatti alla gara in questione
- assegnare i tempi di percorrenza in collaborazione con la Giuria di gara, se appositamente istituita dal Regolamento di specialità

Sono compiti dell'Ispettore di Percorso durante la gara:
- concordare con la Giuria di gara eventuali modifiche da apportare al percorso, prove speciali, tempi di percorrenza e tempo massimo
- apportare al percorso e prove speciali tutte le modifiche ritenute necessarie per il buono svolgimento della gara, dandone immediata comunicazione alla Giuria.

b) **Il Capo Box** - come da disposizioni previste nel Regolamento della specialità sportiva Speedway e Flat Track.
   Il Capo Box deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso.
   Per lo svolgimento di manifestazioni di Speedway è necessaria la presenza del Capo box, responsabile:
   - di verificare la presenza ai box di piloti, loro meccanici e le altre persone munite di appropriati "pass"
   - di verificare l'efficienza di strumenti necessari, inclusi estintori ed attrezzi di emergenza
   - che tutti i piloti che prendono parte alla gara abbiano firmato il foglio presenze;
   - che i motocicli siano posizionati nei box secondo l'ordine e il numero di gara o per nazionalità in modo da facilitarne una veloce identificazione;
   - che i piloti portino l'appropriato numero di gara secondo il programma e che i copricaschi, quando utilizzati, siano del colore appropriato
   - che i piloti siano disposti in ordine e con rapidità per la batteria nella quale devono gareggiare, immediatamente dopo la partenza della batteria precedente
   - che non ci siano ostacoli in pista prima di autorizzare piloti e motocicli a lasciare i box per le prove o per la gara
   - che il cancello fra la pista ed i box sia aperto solo quando necessario per l'ingresso in pista dei piloti, dei motocicli o dei meccanici e che, durante la gara, il cancello sia chiuso in maniera adeguata e che tutte le persone ai box siano tenute a distanza di sicurezza dallo stesso cancello
   - che le istruzioni ricevute dall'Arbitro o dal D.d.G. siano chiaramente capite ed eseguite.

c) La normativa di specialità sportiva motocross e velocità può prevedere per le manifestazioni titolate a carattere nazionale l'insediamento di un'apposita figura sanitaria: il **Medical Director**.
   Il Medical Director deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso.
   La nomina del Medical Director avviene a seguito di provvedimento del Settore Tecnico Sportivo ed è valida per tutto lo svolgimento del Campionato Italiano di specialità per la quale viene nominato.
   Il Medical Director non si sostituisce al Medico di Gara ma svolge una funzione di supporto sia nel coordinamento dell' organizzazione sanitaria che negli aspetti di interazione con la direzione di gara.

d) il **Verificatore di Zona Trial**: come da apposita disciplina prevista dal Regolamento Trial. Il Verificatore di Zona deve essere tesserato alla FMI per la stagione in corso ed ha il compito di verificare la corrispondenza delle Zone Controllate alle norme, alla loro sicurezza e adeguatezza di livello tecnico, risolvere eventuali problematiche di transitabilità. Inoltre può proporre al DdG eventuali modifiche inerenti tratti di percorso e/o Zone Controllate che ritenga pericolosi, non transitabili o non adatti alla gara in questione.
Tali variazioni proposte dal Verificatore dovranno essere accettate dall' Organizzazione e attuate prima delle Operazioni Preliminari.

e) **Addetti** come da apposita disciplina prevista dal Regolamento Motorally.
Gli Addetti devono essere tesserati alla FMI per la stagione in corso ed hanno il compito di coordinamento e supervisione su percorso di gara, Road-Book e gestione dei Settori Selettivi in linea prima e durante la gara.

Art. 29 - Incompatibilità

1. Qualsiasi soggetto eletto o nominato in seno alla FMI non può, per alcun motivo, intervenire od interferire, nei confronti degli Ufficiali di Gara o dei preposti ed addetti alle manifestazioni.
2. Agli Ufficiali di Gara è inibito l'espletamento delle rispettive funzioni, qualora nella manifestazione per cui sono incaricati, figurino quali piloti partecipanti, loro congiunti di 1° grado (padre, madre, figlio, figlia).
3. Gli Ufficiali di Gara ed il personale preposto possono richiedere ed ottenere la licenza, nelle modalità eventualmente indicate dai rispettivi Regolamenti, ma non possono partecipare, in qualità di piloti, ad una manifestazione nella quale abbiano assunto un incarico organizzativo diretto o indiretto.

Art. 30 - Facoltà di reclamo

1. La facoltà di reclamo è attribuita a Moto Club, Team e Scuderie, tesserati e licenziati che partecipano ad una manifestazione regolarmente approvata.
2. I reclami sono di tre specie:
   a) contro la qualifica dei licenziati, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell'iscrizione e devono essere presentati entro il termine di chiusura delle O.P.,
   b) contro le manovre sleali di piloti, le caratteristiche tecniche dei motocicli gli errori e tagli di percorso o qualunque altra irregolarità verificatasi durante la gara, e devono essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica.
   c) contro l'ordine di arrivo delle classifiche provvisorie finali o di ogni singola corsa e classe, e devono essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica stessa.
3. Per le gare di Enduro, di Motorally e di Gr.2 e Moderne è consentita la presentazione dei reclami contro la sola classifica provvisoria finale anche entro le 48 ore che seguono l'esposizione della classifica stessa.
   Il reclamo deve essere inoltrato al G.S.N. con lettera raccomandata accompagnata dal contributo di cui al successivo art. 36.
4. I reclami devono essere presentati nei termini previsti sull'apposito modulo "Mod. 73 GCG" fornito dal C.G.D.

5. Il reclamo deve essere presentato al C.d.G..
   Nelle manifestazioni in cui sia prevista, come da normativa di specialità, sia la figura del Commissario di Gara che quella di Direttore di Gara, in caso di assenza, per qualsiasi motivo, del CdG, il reclamo dovrà essere presentato, per iscritto, accompagnato dal prescritto contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, direttamente al Direttore di Gara, in virtù di quanto prescritto dal Regolamento del GDG.
   Nelle manifestazioni in cui non sia prevista, come da normativa di specialità, la figura del Commissario di Gara, ma solo quella di Direttore di Gara o di Responsabile dell'evento, ai reclami contro la sola classifica provvisoria finale di applicherà quanto prescritto al comma 3 del presente articolo, e pertanto gli stessi potranno essere presentati entro le 48 ore che seguono l'esposizione della classifica stessa, inoltrati al G.S.N. con lettera raccomandata accompagnata dal contributo di cui al successivo art. 36.
6. Ogni reclamo deve trattare un solo argomento o un solo componente nel caso in cui il reclamo riguardasse caratteristiche tecniche del motociclo e può essere presentato verso un solo soggetto o una sola irregolarità, deve essere firmato dal diretto interessato o dal responsabile del Team o Scuderia, quando previsti. Reclami collettivi o reclami presentati o firmati da soggetti non riconosciuti, non possono essere accettati.
7. Ogni presentazione di reclamo deve essere comprovata da ricevuta del versamento effettuato al C.d.G. e deve portare l'ora della presentazione.
8. Un reclamo presentato non può essere ritirato per nessuna ragione.
9. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, in ogni caso non ripetibile e dovuto all'atto della presentazione del reclamo, è fissato in:
   - 200,00 euro per i reclami presentati sul campo di gara per tutte le specialità ad esclusione della specialità della Velocità che definirà, nel proprio Regolamento, gli importi relativi al contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
   - 200,00 euro per i reclami di cui al comma 3 del presente articolo.
10. I reclami relativi al controllo delle caratteristiche del carburante devono essere accompagnati, oltre che dal prescritto contributo, anche da una somma di 1.000,00 euro per pagamento prove di laboratorio, salvo conguaglio. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico:
    BNL Sportello CONI
    Codice IBAN: IT47U0100503309000000010102
11. Qualora in sede di esame del reclamo si rendano necessari sopralluoghi od inchieste, le relative spese sono a carico del reclamante, nel caso di reclamo respinto.
12. Il giudizio di prima istanza è pronunciato dal C.d.G. o dal G.S.N. per quanto di rispettiva competenza.
13. I giudizi diventano esecutivi dal momento della loro comunicazione.

Art. 31 - Violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni

1. Qualsiasi violazione alle norme del R.M.M. ed ai Regolamenti di specialità, agli R.P. e delle disposizioni emanate dagli Organi Federali, come pure qualsiasi comportamento scorretto, sleale, fraudolento che possa arrecare o arrechi pregiudizio al regolare svolgimento di una manifestazione o ai suoi risultati o compromettere la sicurezza dei piloti o del pubblico, commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e turistiche, da parte di affiliati, tesserati, Organizzatori, team, scuderie ufficiali di gara, Addetti e Preposti, concorrenti o piloti od in nome o per conto degli stessi, comporta secondo la gravità dei fatti, l'irrogazione di una o più sanzioni, nei modi e termini prescritti dal presente Regolamento e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 32 - Responsabilità Oggettiva

1. Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione, risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima), da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati.
2. I tesserati sono tenuti ad indicare precise disposizioni di comportamento ai loro accompagnatori e sostenitori in generale, poiché comportamenti contrari ai Regolamenti Federali e/o di disturbo e/o lesivi per l'immagine del M.C. Organizzatore/Società Organizzatrice e della FMI comporteranno provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati, come disciplinato nei successivi articoli.
3. I meccanici ed assistenti devono essere tesserati alla FMI e rispondono dei fatti commessi per responsabilità oggettiva.

Art. 33 - Sanzioni e Penalità

1. Le sanzioni (esclusioni e/o ammende) sono irrogate sul campo, nell'esercizio delle loro funzioni, dai C.d.G., anche su proposta del D.d.G Possono essere altresì richieste dalla S.T.S. e dalla CTTL. al G.S.N. e da questi inflitte. Le medesime sanzioni possono essere anche irrogate al termine del procedimento disciplinare dal G.S.N. qualora venga accertata la minore gravità dei fatti oggetto di deferimento.
2. Le penalità ai piloti sono inflitte dal D.d.G. e per conoscenza comunicate al C.d.G. con un comunicato scritto.
3. Tutti i provvedimenti recanti l'applicazione di una sanzione o penalità da parte dei C.d.G. devono essere sommariamente motivati, riportare gli articoli dei Regolamenti per i quali vengono comminati e notificati all'interessato.
4. Nel caso in cui non sia possibile la notifica sul campo di gara o l'interessato si renda irreperibile o rifiuti la ricezione dell'atto, il C.d.G. provvederà ad esporre il relativo provvedimento, riportando sullo stesso la nota di irreperibilità o rifiuto, nella bacheca della manifestazione - tale pubblicazione equivale alla notifica dell'atto.
5. I C.d.G. che nei limiti della loro competenza abbiano irrogato una sanzione, possono altresì deferire l'interessato agli Organi di Giustizia Federali.

Art. 34 - Ammende

1. Le ammende di cui al presente Regolamento previste all'art. 36 - *"Graduazione delle Sanzioni applicabili ai titolari di licenza"* - devono essere soddisfatte, entro l'inizio della sessione di gara successiva cui il pilota prende parte, mediante pagamento al C.d.G., o in contanti oppure con assegno bancario e/o postale, che ne rilascia ricevuta.
2. Il mancato pagamento di cui al comma precedente, determina l'immediata ed automatica sospensione amministrativa della licenza, che inibisce al pilota l'attività sportiva connessa.
3. La sospensione amministrativa della licenza cessa con il pagamento della sanzione applicata. La sanzione viene maggiorata del 50% nel caso in cui il pagamento non avvenga durante la manifestazione in cui l'ammenda è stata inflitta, e deve essere pagata mediante Bonifico Bancario indicando nella causale di versamento la data della successiva manifestazione e l'Organizzatore.

Sarà obbligo del pilota dimostrare il pagamento della sanzione mediante l'esibizione al C.G.D. del Bonifico Bancario contenente il CRO o pagare con assegno o contanti direttamente al C.G.D. che rilascerà regolare ricevuta in fase di OP della manifestazione alla quale il pilota partecipa. Sarà possibile il pagamento in contanti, (oppure con assegno bancario e/o postale), di una precedente sanzione maggiorata, direttamente al C.d.G. in fase di Operazioni Preliminari della manifestazione a cui il pilota partecipa.

4. Un pilota ha il dovere di pagare un'ammenda, comminata dal Commissario Delegato nel corso della manifestazione, entro mezz'ora dall'avvenuta notifica. Il mancato pagamento nei tempi previsti comporterà la sospensione della licenza.
5. La sospensione della licenza in seguito ad ammenda emessa trascorsi i 30 minuti dall'esposizione della classifica finale di gara cui il pilota ha preso parte cessa con il pagamento della sanzione non aumentata se effettuato al massimo entro la fine delle O.P. della gara successiva, direttamente al C.d.G., che rilascerà regolare ricevuta.
   La maggiorazione della sanzione non si applica per mancata presenza al podio e per mancata presenza alla gara senza aver effettuato il pagamento.

Art. 35 - Graduazioni delle sanzioni applicabili ai titolari di licenza

1. In applicazione di quanto prescritto all'art. precedente, le sanzioni si distinguono in:
   - Ammende
   - Esclusioni
   - richiami
2. AMMENDE (Valide per tutte le specialità)
   Indipendentemente dalle sanzioni che possono essere inflitte dal G.S.N., spetta ai C.d.G. infliggere ammende per i fatti e nelle misure seguenti:
   a) Comportamento scortese nei confronti dei C.d.G., dei Direttori di Gara e degli Addetti alle Manifestazioni - euro 100,00
   b) Ingiustificata astensione da una gara dopo le prove o qualifiche - euro 100,00
   c) Mancata presentazione di una squadra al completo, come indicato dal programma, senza giustificato motivo - euro 150,00
   d) Ritardo ingiustificato alle operazioni preliminari alle verifiche od al rifornimento, purché non oltre 30' - euro 100,00
   e) Ritardo ingiustificato alla presentazione del motociclo al parco chiuso purché non oltre i 30 minuti - euro 100,00
   f) Inosservanza delle disposizioni impartite dai C.d.G. - D.d.G. o dagli Addetti alle Manifestazioni - euro 150,00
   g) Condotta di gara irregolare - euro 200,00
   h) Inosservanza delle segnalazioni - euro 200,00
   i) Ritardato arresto alle segnalazioni durante la gara e le prove ufficiali - euro 150,00
   j) Inosservanza degli obblighi dei piloti - euro 100,00
   k) Manovre sleali tendenti a danneggiare altri piloti - euro 200,00
   l) Marcia in senso contrario a quello previsto in gara e nelle prove ufficiali - euro 300,00
   m) Attraversamento del percorso di gara con motociclo a mano a seguito di ritiro - euro 200,00
   n) Abbandono del motociclo sul percorso in maniera da creare pericolo od intralcio per gli altri piloti - euro 200,00

o) Rifornimento od assistenza fuori dalle zone consentite - euro 150,00
p) Marcia senza indossare il casco o con casco non allacciato - euro 250,00
q) Marcia con mani alzate dal manubrio - euro 250,00
r) Mancata presenza al podio - euro 100,00

3. ESCLUSIONI (Valide per tutte le specialità)

I C.d.G. devono pronunciare l'esclusione dalla manifestazione o dalla classifica, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento e dai Regolamenti di Specialità Sportiva, nei casi seguenti:

a) Comportamento indisciplinato.
b) Comportamento scorretto nei confronti dell'autorità sportiva.
c) Comportamento scorretto od ingiurioso o passaggio a vie di fatto nei confronti dei C.d.G., dei Direttori di Gara, degli Addetti alle Manifestazioni o di altri concorrenti o piloti o loro meccanici, aiutanti od accompagnatori o addetti all'organizzazione
d) Comportamento scorretto in gara o prove ufficiali.
e) Comportamento pericoloso in gara o prove ufficiali.
f) Manovre sleali tendenti ad ostacolare altri piloti.
g) Mancato arresto dopo reiterate segnalazioni.
h) Aiuto di terzi non autorizzati ai box o lungo il percorso, traino del motociclo lungo il percorso durante la gara e le prove.
i) Rifornimento con motore in moto, rifornimento non contemplato dal R.P.
j) Abbandono del percorso di gara e rientro in un punto diverso, in caso di comprovato vantaggio.
k) Marcia in senso contrario a quello stabilito durante la gara e le prove ufficiali;
l) Gravi violazioni delle norme che regolano la gara.
m) Mancata presentazione del motociclo al parco chiuso, rifiuto di smontaggio di parte del motociclo in sede di verifica tecnica.
I trasgressori che dovessero reiterare la stessa violazione nella stessa stagione agonistica saranno deferiti agli Organi di Giustizia Federali per ulteriori provvedimenti.
n) Manomissione o sostituzione di parti punzonate riscontrate in sede di verifica, perdita della zavorra o del passeggero nelle gare di sidecar.
o) Non rispondenza del motociclo o di sue parti alle caratteristiche tecniche prescritte, riscontrata in sede di verifica tecnica.
p) Falsa dichiarazione di cilindrata o altri dati del Motociclo.
q) Frode nel carburante.
r) Presentazione di reclami tendenziosi o falsa testimonianza.
s) Richiesta o riscossione di compensi ingiustificati.
t) Omesso pagamento di un'ammenda inflitta dai Commissari dì Gara, con sospensione della Licenza.
u) Per responsabilità oggettiva.
v) Rifiuto del pilota di sottoporsi a visita medica qualora il Medico di Gara, il D.d.G o il C.G.D., in qualunque momento, lo ritengano opportuno.
w) Falsa dichiarazione dei dati contenuti nella Scheda Personale Pilota

4. RICHIAMI

Trattasi di comunicazione scritta comminata al pilota dai CdG a seguito di lievi infrazioni, nelle modalità indicate nei singoli Regolamenti di specialità.

Art. 36 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. Il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia, non restituibile, è pari:
   - ad euro 200,00 duecento per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado;
   - ad euro 1.000,00 per ogni reclamo presentato ad un organo di giustizia di secondo grado.

   Tale disposizione si applica a tutte le specialità, ad esclusione delle norme sportive del Comitato velocità che stabiliscono nel proprio Regolamento gli importi relativi al contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.
2. Il contributo è dovuto dal ricorrente o dal reclamante e non è ripetibile (non restituibile).
3. Il versamento del contributo deve avvenire mediante assegno circolare o bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito web istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale.
4. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura *"Contributo per l'accesso al servizio di giustizia"* e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.
5. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza. Il ricorso deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico.
6. I ricorsi relativi al controllo delle caratteristiche del carburante devono essere accompagnati, oltre che dal prescritto contributo, anche da una somma di 1.000,00 euro per pagamento prove di laboratorio, salvo conguaglio
   BNL Sportello CONI
   codice IBAN: IT47U0100503309000000010102

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 comma 7 dello Statuto Federale, la validità del presente Regolamento è subordinata alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale e pubblicato sul sito istituzionale.
2. Il Settore Tecnico Sportivo si riserva la facoltà di proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento anche durante lo svolgimento della stagione sportiva in corso, dandone adeguata comunicazione sul sito istituzionale attraverso la pubblicazione delle norme modificate od integrate.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FMI, dal Codice Etico e da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, in modo particolare Regolamento di Giustizia, Regolamento Organico Federale, Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, Regolamento Ambiente, Circolare Sportiva e Circolare FMI.
4. Il Codice Etico FMI rappresenta la fondamentale garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione, nel perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi, ed è posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse.